SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 14 agosto 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

96A5241-96A5242

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 agosto 1996, n. 421.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, recante disposizioni urgenti per le attività produttive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 dicembre 1995, n. 532, 16 febbraio 1996, n. 62, e 12 aprile 1996, n. 201.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 GIUGNO 1996, N. 321.

All'articolo 7, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'Agenzia spaziale italiana deve coinvolgere nella realizzazione dei progetti relativi al programma di cui al comma 1 le piccole e medie imprese qualificate e aventi requisiti tecnico-economici specifici».

All'articolo 9, il comma 1 è soppresso.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1526).

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BERSANI), il 17 giugno 1996.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 17 giugno 1996, con pareri delle commissioni VI, I, IV, V, VII, VIII, IX, XI e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 luglio 1996.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 9 luglio 1996.

Esaminato dalla X commissione il 25, 27 giugno e 3 luglio 1996.

Relazione scritta annunciata il 4 luglio 1996 (atto n. 1526/A - relatore on. ALOISIO).

Esaminato in aula il 9 luglio 1996 e approvato il 10 luglio 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 943):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 12 luglio 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 12ª, 13ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 16 luglio 1996.

Esaminato dalla 10ª commissione il 23 e 25 luglio 1996.

Esaminato in aula il 25 luglio 1996 e approvato il 31 luglio 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 17 giugno 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 39. Detto testo sarà ripubblicato, corredato delle relative note, nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 31 agosto 1996.

96G0431

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996.

Scioglimento del consiglio comunale di Benevento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Benevento, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da quaranta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da ventuno consiglieri, divenute efficaci per effetto dell'inutile decorso del termine di venti giorni fissato per la surrogazione, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Benevento è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Armando Levante è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1996

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Benevento, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e da quaranta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 22 maggio 1996, da ventuno membri del corpo consiliare.

Il consiglio suddetto non ha provveduto alla surroga dei consiglieri dimissionari nel termine perentorio di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, che pertanto sono divenute efficaci ai sensi dell'art. 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415.

Nel computo del suddetto termine non rientra il periodo in cui il consiglio comunale era stato sospeso dal prefetto di Benevento, con provvedimento n. 1137/Gab. 13.8.1 del 24 maggio 1996, successivamente revocato con decreto prefettizio pari numero del 28 giugno 1996.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Benevento ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Armando Levante.

Roma, 23 luglio 1996

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

96A5228

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 16 maggio 1996, n. 422.

Regolamento recante norme per l'individuazione dei documenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero, sottratti al diritto di accesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Visto il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 25 luglio 1995;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, inviata con nota del 16 maggio 1996;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua, in conformità con l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati dal Ministero del commercio con l'estero, o comunque rientranti nella sua disponibilità, sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

Art. 2.

Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, comma 5, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

a) documenti attinenti alla formazione di linee di politica commerciale in sede bilaterale, comunitaria e multilaterale;

b) la documentazione relativa alla preparazione delle riunioni del C.I.P.E.;

c) atti procedimentali concernenti il rilascio o il diniego di autorizzazioni e relativa documentazione con riferimento alle operazioni di esportazione e transito di prodotti ad alta tecnologia di uso civile e militare, inclusi nell'annesso I alla decisione 94/942 della PESC della Comunità europea, di cui all'art. 3 del regolamento 3381/94 U.E.;

d) atti concernenti l'attività di comitati consultivi relativi alle operazioni di cui al punto precedente;

e) atti e documenti concernenti il procedimento per il rilascio di autorizzazioni in materia di commercio con l'estero di materiale di armamento, ivi compresi i relativi oneri di intermediazione consentiti;

f) verbali della conferenza di servizi a carattere permanente indetta dal Ministero del commercio con l'estero per il coordinamento della posizione italiana nel quadro dell'accordo sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno («Consensus»);

g) comunicazioni ed atti scambiati per via telematica tra OCSE, U.E. e Paesi membri, attinenti la gestione della politica internazionale in materia di assicurazione e finanziamento agevolato dei crediti all'esportazione;

h) documenti che le organizzazioni internazionali cui l'Italia partecipa definiscono segreti, riservati o confidenziali;

i) documenti che, ancorché utilizzati nel corso di provvedimenti di competenza del Ministero, abbiano formato oggetto di classificazione da parte di altre amministrazioni. In tali casi il Ministero del commercio con l'estero trasmetterà immediatamente la domanda all'amministrazione che ha classificato il documento, dandone comunicazione all'interessato.

Art. 3.

Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della politica monetaria e valutaria

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera *b)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8, comma 5, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la politica monetaria e valutaria, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

a) documenti connessi alla formazione ed alla eventuale adozione degli interventi temporanei in caso di tensioni valutarie, previsti dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, la cui competenza è ripartita tra il Ministero del commercio con l'estero e il Ministero del tesoro,

b) documenti che, ancorché utilizzati nel corso di provvedimenti di competenza del Ministero, abbiano formato oggetto di classificazione da parte di altre amministrazioni. In tali casi il Ministero del commercio con l'estero trasmetterà immediatamente la domanda all'amministrazione che ha classificato il documento, dandone comunicazione all'interessato.

Art. 4.

Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi o imprese

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera *d)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti, salvo che per il titolare dell'interesse alla riservatezza:

a) rapporti informativi sul personale dipendente;

b) notizie e documenti attinenti alle selezioni psicoattitudinali;

c) accertamenti medico-legali, dichiarazioni di inidoneità al servizio e relativa documentazione;

d) documenti ed atti relativi alla salute delle persone;

e) documentazione attinente a procedimenti penali o disciplinari o concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;

f) rapporti alla procura generale o alle procure regionali presso la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente indicati i soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili, penali; atti di promovimento di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziarie;

g) atti concernenti l'istituzione e la nomina dei membri nonché l'attività di commissioni di inchiesta;

h) documentazione relativa alla corrispondenza epistolare di privati, all'attività professionale, commerciale e industriale, nonché alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi e imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;

i) carteggi posseduti in materia di assicurazione all'esportazione e finanziamento di crediti all'esportazione SACE e Mediocredito centrale, schede sulle promesse di garanzia, garanzie assicurative, verbali delle riunioni, nei limiti in cui il diniego di accesso è strettamente connesso alle esigenze indicate nella prima parte del presente articolo.

Art. 5.

Esclusioni dal diritto di accesso già previste dall'ordinamento

1 Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'amministrazione detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.

Art. 6.

Differimento

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso ai seguenti documenti è così differito:

a) per i documenti preparatori relativi a negoziati internazionali bilaterali o multilaterali in materia commerciale, fino alla conclusione dei negoziati stessi;

b) per gli atti relativi sia al bilancio sia alle delibere dell'Istituto nazionale per il commercio estero, per i quali e prevista l'approvazione del Ministero del commercio con l'estero, fino al momento dell'avvenuta approvazione;

c) per gli atti preparatori concernenti i ricorsi agli strumenti di difesa commerciale ai sensi delle norme comunitarie, fino alla conclusione della procedura comunitaria;

d) per i documenti relativi alla preselezione dei progetti nell'ambito dei programmi comunitari di cofinanziamento Phare e Tacis, fino alla conclusione del procedimento in sede comunitaria;

e) per gli atti concernenti l'attività dei comitati consultivi, fino all'emanazione del provvedimento finale;

f) nelle procedure concorsuali e di selezione del personale l'accesso agli elaborati ed alle schede di valutazione è consentito in relazione al concludersi delle varie fasi della procedura ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. Fino a quando le relative procedure non siano concluse l'accesso e limitato ai soli atti che riguardano direttamente il richiedente, con esclusione pertanto degli atti relativi ad altri concorrenti.

Art. 7.

Modifiche del presente regolamento

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'amministrazione verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti.

2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al precedente comma vengono adottate nelle medesime modalità e forme del presente regolamento.

Art. 8.

Pubblicazione aggiuntiva

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero. Le stesse modalità sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 maggio 1996

Il Ministro: CLÒ

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1996
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 54

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi». Si trascrive il testo del relativo art. 24:

«Art. 24 — 1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento

2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da essi formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge».

— Il testo del comma 3 dell'art 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottate con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il D P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 29 luglio 1992.

— Il testo dell'art 27 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

«Art. 27. — 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

3. La commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. La commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia dei diritti di accesso di cui all'art. 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono adottate dalla commissione di cui al presente articolo».

Note all'art. 1:

— Per il testo del comma 2 e del comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota alle premesse.

— Il testo dell'art. 8 del D P.R. 27 giugno 1992, n. 352 è il seguente:

«Art. 8 *(Disciplina dei casi di esclusione)*. — 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.

2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneità indipendentemente dalla loro denominazione specifica.

5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;

b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché l'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve e comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici».

Note all'art. 2.

— Per il testo del comma 2 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n 241, si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 8, comma 5, lettera *a)*, del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota all'art. 1.

— Il regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio dell'Unione europea, del 19 dicembre 1994 (che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso), e la decisione n. 94/942/PESC del Consiglio dell'Unione europea, del 19 dicembre 1994 (relativa all'azione comune, adottata dal Consiglio in base all'art. J.3 del trattato sull'Unione europea riguardante il controllo delle esportazioni dei beni a duplice uso), sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 1, 367 del 31 dicembre 1994. Il regolamento (CE) n. 3381/94 è stato ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 10 aprile 1995, 2ª serie speciale.

Si trascrive il testo del relativo art. 3:

«Art. 3. — 1. L'esportazione dei beni a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 94/942/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativa all'azione comune, adottata dal Consiglio in base all'art. J.3 del trattato sull'Unione europea, riguardante il controllo delle esportazioni dei beni a duplice uso, è subordinata ad autorizzazione.

2. Può essere subordinata ad autorizzazione conformemente agli articoli 4 o 5 anche l'esportazione verso tutto o talune destinazioni di determinati beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 94/942/PESC.

3. I beni a duplice uso che attraversano semplicemente il territorio della Comunità, siano essi o meno sottoposti ad un regime di transito, non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Uno Stato membro può adottare le misure appropriate per quanto riguarda tali beni».

Note all'art. 3:

— Per il testo del comma 2 e del comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 8 comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota all'art. 1.

— Il testo dell'art. 13 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria) è il seguente:

«Art. 13 *(Interventi temporanei in caso di tensioni valutarie)* — 1. Per assicurare la stabilità della lira sul mercato dei cambi o per contrastare effetti dannosi all'equilibrio della bilancia dei pagamenti possono essere disposti:

a) nei confronti delle banche abilitate, vincoli alle operazioni di provvista o di impiego in valuta estera e in lire di conto estero che interessano la loro gestione valutaria;

b) nei confronti degli operatori residenti, il divieto di prorogare o di estinguere, anche per compensazione volontaria, qualsiasi obbligazione in via anticipata o posticipata rispetto ai termini di regolamento concordati tra le parti prima dell'emanazione del divieto o di convenire, per obbligazioni relative a operazioni correnti, termini di pagamento non consuetudinari nei rapporti negoziali;

c) nei confronti sempre degli operatori residenti, il ricorso all'obbligo del parziale o totale finanziamento all'estero o in valuta in Italia a fronte di pagamenti per operazioni correnti e di introiti per operazioni correnti con pagamento posticipato, degli investimenti diretti all'estero o delle operazioni di natura finanziaria all'estero.

2. Possono altresì essere disposte, in relazione agli obiettivi di cui al comma 1 o comunque in presenza di tensioni valutarie, eccezioni o limitazioni nei confronti dei residenti per:

a) l'acquisto, a titolo oneroso, di valori mobiliari emessi da non residenti;
b) la concessione di prestiti a non residenti,

c) l'acquisto, a titolo oneroso, di diritti su beni immobili siti al di fuori del territorio della Repubblica.

3. In caso di eccessivo afflusso di capitali possono essere disposte eccezioni o limitazioni nei confronti dei residenti per:

a) la vendita a non residenti di valori mobiliari emessi da residenti:
b) l'assunzione di passività verso non residenti, escluse quelle collegate alla fornitura di merci e servizi;
c) la vendita a non residenti di diritti su beni immobili siti nel territorio della Repubblica;
d) la misura degli interessi su conti passivi intestati a non residenti.

4. Il Ministro del commercio con l'estero e il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, dispongono i vincoli, i divieti e gli obblighi di cui al comma 1, con decreto interministeriale motivato che deve recare il termine della loro scadenza, indicando per l'obbligo del finanziamento di cui al comma 1, lettera *c)*, la misura e le categorie di operazioni cui si applica. Il decreto può essere reiterato se persistono le condizioni che ne hanno determinato l'emanazione.

5. Le eccezioni e le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 sono disposte con decreto motivato del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, sentiti la Banca d'Italia e, ove non ricorrano particolari ragioni di urgenza, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Il decreto indica il termine di scadenza delle misure adottate e i criteri e le modalità per verificarne il puntuale adempimento da parte dei soggetti interessati. Il decreto può essere reiterato se, alla scadenza, permangono le condizioni che ne hanno determinato la emanazione.

6. I vincoli, i divieti, gli obblighi, le eccezioni e le limitazioni di cui al presente articolo possono essere derogati mediante autorizzazioni particolari rilasciate dal Ministro del commercio con l'estero».

Note dell'art. 4:

— Per il tèsto del comma 2 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si veda in nota alle premesse.

— Per il testo dell'art. 8, comma 5, lettera *d)*, del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota all'art 1.

Note all'art. 5.

— Per il testo del comma 6 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si veda in nota alle premesse

— Per il testo dell'art. 8, commi 2 e 3, del D P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota all'art. 1.

96G0443

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 maggio 1996, n. 423.

Regolamento recante disposizioni per l'applicazione dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 725, in materia di detrazioni di imposte per familiari a carico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 725, con il quale è stato disposto per l'anno 1995, per l'importo di lire 600 miliardi e con l'indicazione dei relativi criteri, un incremento delle detrazioni di cui all'art. 12, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 47-*quinquies*, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con il quale è stata disposta la riduzione di 200 miliardi dell'importo autorizzato dal comma 1 dell'art. 4 della legge n. 725 del 1994;

Visto l'art. 47-*quinquies*, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 41 del 1995, con il quale le maggiori detrazioni di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge n. 725 del 1994 sono state prorogate, con le medesime modalità applicative, per un importo di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997;

Visto l'art. 3, comma 3, terzo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, con il quale è stato abrogato il primo periodo del predetto comma 3 dell'art. 47-*quinquies* del decreto-legge n. 41 del 1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1995, che ha fissato, tra l'altro, l'importo delle detrazioni spettanti per l'anno 1995 ai sensi del richiamato art. 12, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;

Visto l'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 30 novembre 1995;

Ritenuto di non uniformarsi al predetto parere del Consiglio di Stato per quanto riguarda la modifica dell'art. 1, comma 4, del presente regolamento in quanto la dichiarazione sostitutiva di atto notorio risulta più appropriata per attestare il requisito dell'assenza dei mezzi di sostentamento previsto per il familiare convivente portatore di handicap o di età superiore a 70 anni;

Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. DAGL1/114/31890/4552 del 17 aprile 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Per l'anno 1995, i contribuenti beneficiari dell'assegno per il nucleo familiare, previsto dall'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, hanno diritto, per ciascun figlio a partire dal terzo, ad un incremento delle detrazioni di cui all'art. 12, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura di L. 400.000. Tale somma è computata separatamente dalle altre detrazioni d'imposta. Il diritto all'incremento delle detrazioni è condizionato al possesso, nell' anno 1995, degli stessi requisiti reddituali previsti dal citato decreto-legge n. 69 del 1988. L'incremento delle detrazioni è rapportato a mese e compete dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

2. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, commi 2, 3 e 4, del predetto testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Ai fini del diritto all'incremento delle detrazioni, sono equiparati ai figli i componenti del nucleo familiare indicati dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, portatori di handicap di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di età superiore a settant'anni, purché, nell'anno 1995, siano conviventi con il soggetto beneficiario dell'assegno e non posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare superiore a quello previsto per la corresponsione della pensione sociale ai sensi dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso l'incremento spetta, anche in assenza dei figli, sempreché ricorrano le condizioni di cui al comma 1.

4. Il requisito della convivenza e della assenza di mezzi di sostentamento è attestato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio; le variazioni del nucleo familiare sono comunicate, entro trenta giorni dal loro verificarsi, al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno.

Art. 2.

1. L'incremento è riconosciuto, a richiesta degli interessati, anche in sede di effettuazione delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data in cui ne è stata richiesta l'attribuzione. Nello stesso primo periodo di paga è riconosciuto anche l'incremento spettante per i periodi di paga precedenti.

Art. 3.

1. In sede di dichiarazione dei redditi, il contribuente, se l'ammontare dell'incremento delle detrazioni di cui all'art. 1 è superiore a quello dell'imposta netta, ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 maggio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Visto, *il Guardasigilli* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1996
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 340

AVVERTENZA:

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

96G0454

DECRETO 7 agosto 1996, n. 424.

Regolamento concernente le procedure di valutazione per l'avanzamento «a scelta per esami» al grado di maresciallo aiutante del Corpo della Guardia di finanza di cui all'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, estesa con varianti al Corpo della Guardia di finanza con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo stato dei sottufficiali;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, recante «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, che, all'art. 8, definisce i criteri fondamentali per i procedimenti di selezione per l'accesso e per la progressione del personale nei pubblici uffici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;

Considerata la necessità di stabilire le modalità per l'avanzamento «a scelta per esami» al grado di maresciallo aiutante, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del citato decreto legislativo n. 199 del 1995;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996;

Vista la propria comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (foglio n. 3-4488 del 31 luglio 1996);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE PER L'AVANZAMENTO «A SCELTA PER ESAMI».

Art. 1.

Articolazione delle procedure di valutazione

1. Le procedure di valutazione per l'avanzamento «a scelta per esami» al grado di maresciallo aiutante si articolano su:

a) determinazione del comandante generale, ovvero dall'autorità da questi delegata, di ammissione alle procedure del personale che abbia presentato domanda di partecipazione e che sia in possesso dei requisiti indicati al successivo art. 3;

b) effettuazione delle seguenti prove d'esame:

1) una prova preliminare consistente nella somministrazione di test di livello di cultura generale e professionale;

2) una prova scritta;

3) una prova orale;

c) valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti da ciascun sottufficiale interessato dalle procedure di valutazione;

d) formazione dei quadri di avanzamento.

Art. 2.

Promozioni conferibili e modalità di svolgimento delle procedure di valutazione

1. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, ovvero dall'autorità da questi delegata, da pubblicarsi sul foglio d'ordini del Corpo, sono stabiliti, annualmente:

a) il numero delle promozioni da conferire attraverso le procedure di valutazione per l'avanzamento «a scelta per esami», da determinare in relazione alle esigenze istituzionali del Corpo e proporzionalmente alla forza organica di ciascun contingente ai sensi della tabella *D/2* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;

b) modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione alle procedure;

c) sedi e diario delle prove d'esame;

d) programmi d'esame distinti per ciascun contingente.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione alle procedure di valutazione per l'avanzamento «a scelta per esami»

1. Sono ammessi alla partecipazione alle procedure per l'avanzamento «a scelta per esami» i marescialli capi in possesso dei requisiti fissati dalla tabella *D*/2 allegata al citato decreto legislativo n. 199 del 1995, che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, risultino:

a) non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari pari o più gravi della «consegna di rigore»;

b) aver conseguito in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, una qualifica almeno pari a «nella media» o giudizio equivalente;

c) non essere imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari di Stato o sospesi dall'impiego ovvero in aspettativa per qualsivoglia motivo concessa ai sensi delle vigenti disposizioni.

2. Con apposita determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, ovvero dall'autorità da questi delegata, sono esclusi, in qualsiasi momento della procedura valutativa, i sottufficiali che risultino non in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.

Capo II

NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Art. 4.

Commissione giudicatrice delle prove d'esame e competente alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti.

1. La commissione giudicatrice delle prove d'esame e competente alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, è nominata con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza. Con lo stesso provvedimento sono nominati i membri che integrano la commissione giudicatrice ai fini dell'espletamento delle procedure di valutazione.

2. La commissione giudicatrice è presieduta da un generale di brigata della Guardia di finanza ed è composta, oltre che dal presidente:

a) da due ufficiali superiori del Corpo, membri;

b) da un ufficiale inferiore del Corpo, membro e segretario della commissione;

c) da un maresciallo aiutante, membro, che non sia già componente della commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali, e che sia, altresì, in grado di far parte della commissione giudicatrice per l'intera durata delle procedure di valutazione per l'avanzamento «a scelta per esami».

3. La commissione giudicatrice può avvalersi, per l'assolvimento dei propri compiti, dell'ausilio di strutture informatiche e di personale specializzato e/o tecnico.

4. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, ovvero dall'autorità da questi delegata, vengono costituite, laddove necessario, una o più sottocommissioni e uno o più comitati che collaborano con la commissione giudicatrice.

Art. 5.

Valutazione delle prove di esame

1. Per la valutazione delle prove di esame, la commissione di cui all'art. 4 è integrata da tre ufficiali, di cui almeno uno sia ufficiale superiore, e da un maresciallo aiutante della Guardia di finanza.

Art. 6.

Valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti

1. Per la valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, la commissione di cui all'art. 4 è integrata da tre ufficiali superiori e da un maresciallo aiutante della Guardia di finanza, eventualmente scelti tra i membri della commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali del Corpo.

Capo III

MODALITÀ PROCEDURALI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME

Art. 7.

Somministrazione di test di livello di cultura generale e professionale

1. I test di livello di cultura generale e professionale, sono predisposti dalla commissione per la valutazione delle prove d'esame di cui all'art. 5. La stessa commissione procede alla revisione di tali test attribuendo a ciascun elaborato un punteggio espresso in trentesimi, con facoltà di attribuzione di frazioni di punto espresse in centesimi. Il giudizio così espresso costituisce il punteggio di valutazione della prova preliminare d'esame.

2. Sono ammessi alla prova scritta d'esame i sottufficiali che conseguono un punteggio di valutazione della prova preliminare di almeno 18 trentesimi.

3. Per l'effettuazione della prova preliminare si osservano le disposizioni previste dagli articoli 11, comma 4, 13, 14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in quanto applicabili.

Art. 8.

Prova scritta

1. L'ammissione alla prova scritta deve essere comunicata ai sottufficiali interessati non meno di quindici giorni prima dell'effettuazione della stessa.

2. La revisione della prova scritta è eseguita dalla commissione per la valutazione delle prove d'esame indicata all'art. 5, che attribuisce per ciascun elaborato un punteggio espresso in trentesimi.

3. Il punteggio di cui al comma 2 è determinato sommando i singoli punteggi attribuiti da ciascun membro della commissione e dividendo il totale per il numero dei membri. Il quoziente così ottenuto, calcolato al centesimo di punto, costituisce il punteggio di valutazione della prova scritta d'esame.

4. Sono ammessi alla prova orale d'esame i sottufficiali che conseguono un punteggio di almeno 18 trentesimi nella valutazione della prova scritta.

5. Per l'effettuazione della prova scritta si osservano le disposizioni contenute negli articoli 11, 13, 14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in quanto applicabili.

Art. 9.

Prova orale

1. L'ammissione alla prova orale deve essere comunicata ai sottufficiali interessati non meno di venti giorni prima dell'effettuazione della stessa.

2. Il giudizio sulla prova orale è espresso dalla commissione per la valutazione delle prove d'esame indicata all'art. 5, che attribuisce a ciascun sottufficiale un punteggio espresso in trentesimi.

3. Il punteggio di cui al comma 2 è determinato sommando i singoli punteggi attribuiti da ciascun membro della commissione e dividendo il totale per il numero dei membri. Il quoziente così ottenuto, calcolato al centesimo di punto, costituisce il punteggio di valutazione della prova orale d'esame.

4. Sono ammessi alla procedura di valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, di cui al capo IV, i sottufficiali che conseguono un punteggio di almeno 18 trentesimi nella valutazione della prova orale.

5. Per lo svolgimento della prova orale si osservano le norme di cui agli articoli 6, 11, comma 4, 12, comma 1, e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in quanto applicabili.

Art. 10.

Mancata presentazione alle prove d'esame

1. Il sottufficiale che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per lo svolgimento di ciascuna delle prove d'esame, è escluso dalle procedure di valutazione per l'avanzamento «a scelta per esami».

2. La commissione di cui all'art. 5 redige in proposito appositi elenchi distinti per ciascuna prova d'esame.

Art. 11.

Adempimenti della commissione per la valutazione delle prove d'esame al termine delle relative procedure

1. La commissione di cui all'art. 5, al termine delle relative procedure, compila le graduatorie, distinte per contingente di appartenenza, dei sottufficiali ammessi alla fase di valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti.

2. A tal fine, i punteggi riportati da ciascun sottufficiale nelle singole prove di esame sono sommati tra loro e il totale così ottenuto è diviso per tre. Il quoziente così determinato, calcolato al centesimo di punto, costituisce il punteggio definitivo di merito relativo alla valutazione delle prove d'esame di ciascun sottufficiale.

3. La commissione di cui al comma 1 provvede, altresì, alla compilazione dell'elenco dei sottufficiali che, in ciascuna delle prove d'esame, non hanno conseguito il punteggio minimo richiesto. Tali sottufficiali sono esclusi dall'avanzamento «a scelta per esami».

4. Per l'esecuzione degli adempimenti previsti dal presente articolo, si osservano le disposizioni di cui all'art. 15, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in quanto applicabili.

Capo IV

MODALITÀ PROCEDURALI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PRECEDENTI DI SERVIZIO E DEI TITOLI CONSEGUITI

Art. 12.

Modalità procedurali per la valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti

1. La commissione di cui all'art. 6 procede alle operazioni di valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti nei confronti dei sottufficiali inseriti nelle graduatorie previste all'art. 11, comma 1, sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale.

2. I titoli da valutare sono costituiti:

a) dalle valutazioni caratteristiche e qualifiche riportate nel grado e nei gradi precedentemente rivestiti nel ruolo «ispettori» e nel preesistente ruolo «sottufficiali»;

b) dagli anni di servizio, dai precedenti di carriera e di servizio, dalle benemerenze e ricompense militari e civili, dagli incarichi ricoperti, dalle attività di comando, dai periodi di imbarco e dalle specializzazioni acquisite;

c) dal titolo di studio, dai risultati di corsi, esami ed esperimenti.

3. I titoli di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, devono essere posseduti da ogni sottufficiale alla data di decorrenza dell'eventuale promozione al grado superiore, stabilita ai sensi del presente decreto.

4. Per lo svolgimento delle operazioni di valutazione si osservano le norme di cui agli articoli 12, comma 1, e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in quanto applicabili.

Art. 13.

Criteri per la valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti

1. La commissione di cui all'art. 6 procede alle operazioni di valutazione mediante attribuzione all'insieme dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti relativi a ciascun sottufficiale di un punteggio espresso in trentesimi.

2. La commissione dispone, per l'espletamento delle valutazioni di cui al comma 1:

a) di un massimo di 18 trentesimi, relativamente al complesso dei precedenti di servizio di cui all'art. 12, comma 2, lettera *a)*;

b) di un massimo di 6 trentesimi, relativamente al complesso dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti di cui all'art. 12, comma 2, lettera *b)*;

c) di un massimo di 6 trentesimi, relativamente al complesso dei titoli conseguiti di cui all'art. 12, comma 2, lettera *c)*.

3. Ai fini della determinazione del punteggio indicato al comma 2 si procede come segue:

a) ciascun membro della commissione, per ogni sottufficiale, attribuisce al complesso di elementi indicati all'art. 12, comma 2, un punteggio secondo le modalità indicate al comma 2,

b) la somma dei singoli punteggi attribuiti da ogni membro della commissione per ciascun complesso di elementi e divisa per il numero dei membri della commissione ed i relativi quozienti, calcolati al centesimo di punto, sono sommati tra loro;

c) il totale così ottenuto costituisce il punteggio definitivo di merito relativo alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti da ogni sottufficiale.

Art. 14.

Adempimenti della commissione per la valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti

1. La commissione di cui all'art. 6, al termine delle relative procedure, compila le graduatorie, distinte per contingente di appartenenza, dei sottufficiali valutati sulla base dei punteggi definitivi di merito di cui all'art. 13.

2. Per l'esecuzione degli adempimenti previsti dal presente articolo si osservano le norme di cui all'art. 15, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in quanto applicabili.

Capo V

FORMAZIONE DEI QUADRI DI AVANZAMENTO «A SCELTA PER ESAMI» AL GRADO DI MARESCIALLO AIUTANTE

Art. 15.

Formazione dei quadri di avanzamento

1. La commissione giudicatrice di cui all'art. 4, sulla base delle graduatorie previste agli articoli 11 e 14, procede alla formazione dei quadri di avanzamento «a scelta per esami» al grado di maresciallo aiutante, distinti per contingente.

2. Nei confronti di ciascun sottufficiale idoneo all'avanzamento «a scelta per esami», la commissione di cui all'art. 4 procede come segue:

a) il punteggio definitivo di merito relativo alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, di cui all'art. 13, è moltiplicato per un coefficiente pari a 2. Il prodotto così ottenuto viene sommato al punteggio definitivo di merito conseguito dal medesimo sottufficiale relativamente alle prove d'esame, di cui all'art. 11, comma 2;

b) il totale così determinato è diviso per tre ed il quoziente così ottenuto, calcolato al centesimo di punto, rappresenta il punteggio di merito finale della valutazione «a scelta per esami» attribuito ad ogni sottufficiale;

c) sulla base dei punteggi di merito finale i sottufficiali sono iscritti nel quadro di avanzamento «a scelta per esami» al grado di maresciallo aiutante relativo al contingente di appartenenza. A parità di punteggio di merito è data preferenza al sottufficiale più anziano secondo l'iscrizione nel ruolo di appartenenza.

Art. 16.

Pubblicazione dei quadri di avanzamento

1. I quadri di avanzamento «a scelta per esami» al grado di maresciallo aiutante sono pubblicati sul Foglio d'ordini del Corpo della Guardia di finanza.

2. Ai sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento del contingente di appartenenza è data comunicazione del punteggio di merito finale conseguito.

Capo VI

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE PROMOZIONI

Art. 17.

Modalità di conferimento delle promozioni

1. Le promozioni «a scelta per esami» al grado di maresciallo aiutante hanno decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° gennaio dell'anno al quale si riferisce la procedura valutativa.

2. Conseguono la promozione i sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento, relativo al contingente di appartenenza, che risultano compresi nel numero delle promozioni da conferire, determinato ai sensi dell'art. 2.

3. Per il conferimento delle promozioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 56, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 199 del 1995. Comunque il sottufficiale già utilmente iscritto in quadro di avanzamento «a scelta per esami» e nei cui confronti sia stata sospesa la promozione ai sensi del richiamato art. 56 del decreto legislativo n. 199 del 1995, che:

a) imputato in un procedimento penale per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di Stato, abbia visto i relativi procedimenti concludersi con sentenza pienamente assolutoria ovvero senza l'applicazione di sanzioni disciplinari di Stato;

b) sospeso dall'impiego ai sensi dell'art. 20, comma 2, della legge 31 luglio 1954, n. 599, abbia visto il relativo provvedimento revocato a tutti gli effetti;

c) in aspettativa per infermità temporanea, abbia riacquisito l'idoneità al servizio;

d) in aspettativa per prigionia di guerra, mandato elettorale o motivi elettorali ovvero mandato parlamentare, abbia ripreso regolare servizio,

ha diritto al conseguimento della promozione «a scelta per esami» con la sede di anzianità e la data di decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la promozione non fosse stata sospesa.

Art. 18.

Iscrizione a ruolo dei promossi

1. I sottufficiali promossi ai sensi dell'art. 17 sono iscritti nel relativo ruolo dopo i sottufficiali da promuovere al grado di maresciallo aiutante, con la medesima decorrenza, ai sensi dell'art. 58, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di appartenenza quale maresciallo capo.

Capo VII

NORME TRANSITORIE RELATIVE AL QUADRIENNIO 1995-1998

Art. 19.

Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, per il quadriennio 1995-1998 si applicano le disposizioni del presente decreto relative alle procedure di valutazione per l'avanzamento «a scelta per esami» con le deroghe indicate negli articoli del presente capo.

Art. 20.

Requisiti per la partecipazione

1. Relativamente all'anno 1995, sono ammessi a partecipare alle procedure per l'avanzamento «a scelta per esami» i sottufficiali promossi al grado di maresciallo capo con decorrenza giuridica 1° settembre 1995 o antecedente.

Art. 21.

Semplificazioni procedurali relative alla valutazione delle prove d'esame

1. La prova scritta e la prova orale d'esame di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera *b)*, non vengono effettuate.

2. Per conseguire l'idoneità nella prova preliminare di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera *b)*, è necessario riportare un punteggio almeno pari a 10 trentesimi.

Art. 22.

Formazione dei quadri di avanzamento

1. Ai fini della formazione dei quadri di avanzamento di cui all'art. 15, il punteggio definitivo di merito attribuito al singolo sottufficiale relativamente alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti e moltiplicato per un coefficiente pari a 4. Il prodotto così ottenuto viene sommato al punteggio definitivo di merito conseguito dal medesimo sottufficiale nella prova preliminare di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera *b)*.

2. Il totale determinato ai sensi del comma 1, è diviso per cinque ed il quoziente così ottenuto, calcolato al centesimo di punto, rappresenta il punteggio di merito finale della valutazione «a scelta per esami» attribuito ad ogni sottufficiale.

Art. 23.

Decorrenza delle promozioni

1. Le promozioni al grado di maresciallo aiutante conferibili per l'anno 1995 hanno decorrenza, ad ogni effetto, dal 2 settembre 1995.

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.

Norma finale

1. Nei confronti dei membri della commissione giudicatrice, delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni e comitati citati nel presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 agosto 1986

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1996
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 380

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 23 aprile 1959, n. 189, reca: «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza».

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, reca: «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza».

— L'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego

delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici), reca:

«Art 3 — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art 2, comma 1, con esclusione dei dirigenti e direttivi e gradi corrispondenti, per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di Stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno

2 Gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalità di cui all'art 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere che:

a) per l'accesso a determinati ruoli, gradi e qualifiche, ovvero per l'attribuzione di specifiche funzioni sia stabilito il superamento di un concorso pubblico, per esami, al quale sono ammessi a partecipare candidati in possesso di titolo di studio di scuola media di secondo grado,

b) l'accesso a ruoli, gradi e qualifiche superiori sia riservato, fino al limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili e mediante concorso interno, per titoli ed esami, al personale appartenente al ruolo, grado o qualifica immediatamente sottostante in possesso di determinate anzianità di servizio, anche se privo del prescritto titolo di studio. Il limite predetto può essere diversamente definito per il solo accesso dai ruoli degli assistenti e degli agenti ed equiparati a quello immediatamente superiore Con i medesimi decreti legislativi saranno altresì previste le occorrenti disposizioni transitorie

4 Al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste la qualifica di agente o equiparata è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il trattamento economico corrispondente al V livello retributivo A decorrere dalla stessa data è inoltre attribuito il trattamento economico corrispondente al VI livello retributivo agli assistenti capo o equiparati in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, previa collocazione degli stessi in posizione transitoria fino alla istituzione di apposito ruolo, anche ad esaurimento. Al personale con qualifica di agente, di agente scelto e di assistente capo ufficiale di polizia giudiziaria e con qualifiche o gradi equiparati è corrisposta, per l'anno 1992, una somma *una tantum* non superiore a L. 500 000 per ciascuno

5 Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, l'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non può superare il limite di spesa di 30 000 milioni di lire in ragione d'anno, a decorrere dal 1993»

— La legge 31 luglio 1954, n 599, reca: «Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»

— La legge 17 aprile 1957, n 260, reca: «Stato dei sottufficiali della Guardia di finanza»

— La legge 10 maggio 1983, n. 212, reca: «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza».

— L'art. 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), reca:

«Art 8 *(Selezione del personale)*. — 1. I procedimenti di selezione per l'accesso e per la progressione del personale nei pubblici uffici sono definiti nel rispetto dei seguenti criteri fondamentali:

a) concentrazione e rapidità dei tempi e modi di svolgimento;

b) unicità della selezione per identiche qualifiche e professionalità pur se di amministrazioni ed enti diversi,

c) decentramento, ove opportuno, dei procedimenti di selezione;

d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

e) adozione di meccanismi informativi e di altri strumenti atti a ridurre la discrezionalità della valutazione e ad accelerare le procedure, comprese quelle di preselezione.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, reca: «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi».

— Il comma 3 dell'art 58 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), reca:

«Art. 58 *(Avanzamento a scelta ed a scelta per esami)*

1 *(Omissis)*.

2. *(Omissis)*.

3 L'avanzamento a scelta per esami avviene secondo le modalità da stabilire con il decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con previsione che, nel quadriennio 1995-1998, tale avanzamento venga effettuato con criteri selettivi ad opera di apposita commissione, da nominare con le modalità stabilite dallo stesso decreto, anche sulla base dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti».

Nota all'art. 2

— La tabella *D*/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), è la seguente:

TABELLA *D*/2
(art. 52, comma 2)

Grado		Requisiti	Forme d'avanzamento
da	a		
Maresciallo	Maresciallo ordinario	2 anni di permanenza nel grado	Ad anzianità
Maresciallo ordinario	Maresciallo capo	7 anni di permanenza nel grado	A scelta
Maresciallo capo	Maresciallo aiutante	1 giorno di permanenza nel grado ovvero	A scelta per esami (1)
		8 anni di permanenza nel grado	A scelta
Maresciallo aiutante			

(1) Il numero delle promozioni da conferire «a scelta per esami», ai sensi dell'art. 58 del presente decreto, è determinato come segue:

nel quadriennio 1995-1998 1000 unità all'anno;

a decorrere dal 1999. unità non superiori ad un trentesimo della forza organica del ruolo «Ispettori».

Nota all'art. 3:

— Per la tabella *D/2* allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), vedi nota all'art. 2.

Nota all'art. 7:

— Gli articoli 11, comma 4, 13, 14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) sono i seguenti:

«Art. 11 *(Adempimenti della commissione).*

1. *(Omissis).*

2. *(Omissis).*

3. *(Omissis).*

4. All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

5. *(Omissis)*».

«Art. 13 *(Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte).* — 1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

2. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.

4. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.».

«Art. 14 *(Adempimenti dei concorrenti e della commissione al termine delle prove scritte).* — 1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

3. Al termine di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.

4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non oltre le ventiquattro ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.

5. I pieghi sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.

6. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.

7. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato per il tramite del capo dell'ufficio periferico al presidente della commissione dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte.».

«Art. 15 *(Processo verbale delle operazioni d'esame e formazione delle graduatorie).* — 1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5.

(Omissis)».

Nota all'art. 8:

— Per gli articoli 11, 13, 14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) vedi nota all'art. 7.

Nota all'art. 9:

— Per gli articoli 11, comma 4, e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) vedi nota all'art. 7. Gli articoli 6, 12, comma 1, del citato decreto, sono i seguenti:

«Art. 6 *(Svolgimento delle prove).* — 1. Il diario delle prove scritte deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale - concorsi ed esami, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

2. Le prove del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101 (12), nei giorni di festività religiose ebraiche rese note con decreto del Ministro dell'interno mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

4. Le prove orali devono svolgersi in aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami».

«Art. 12 (*Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali*). — 1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. Sono, altresì, predeterminati, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale di ogni candidato, i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame. I quesiti sono, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo criteri predeterminati, che garantiscono l'imparzialità delle prove. I criteri e le modalità di cui al presente comma sono formalizzati in appositi atti.

(*Omissis*)».

Nota all'art. 11

— Per l'art. 15, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) vedi nota all'art. 7.

Nota all'art. 12

— Per gli articoli 12, comma 1, e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) vedi note agli articoli 7 e 9.

Nota all'art 14

— Per l'art. 15, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) vedi nota all'art 7

Note all'art. 17

— L'art. 56, commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), è il seguente:

«Art. 56 (*Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione*) —.

1. (*Omissis*).

2. (*Omissis*).

3. È sospesa la promozione del sottufficiale, iscritto nel quadro di avanzamento già pubblicato con le modalità di cui ai predetti articoli 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212:

a) che venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 55, comma 2;

b) nei cui confronti sia stato espresso dalla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'art 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, parere motivato non favorevole all'avanzamento al grado superiore. In tale caso, laddove il sottufficiale sia impiegato presso sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica, lo stesso deve essere avvicendato nell'incarico entro sessanta giorni dalla data di rinuncia del predetto parere.

4. Della predetta sospensione della promozione e dei motivi che hanno determinata è data comunicazione al sottufficiale interessato.

5 La sospensione della promozione, effettuata ai sensi del precedente comma, annulla la valutazione già effettuata.

6. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con decreto ministeriale

7. (*Omissis*).

8 (*Omissis*).

9. (*Omissis*).

10. (*Omissis*).

11. (*Omissis*).

12. (*Omissis*)».

— L'art. 20, comma 2, della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), è il seguente:

«Art 20 (*Omissis*)

Tale provvedimento è sempre adottato nei confronti del sottufficiale a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva».

Nota all'art 18

- L'art. 58 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), è il seguente:

«Art. 58 (*Avanzamento "a scelta" ed a "scelta per esami"*). — 1. L'avanzamento a scelta avviene secondo le modalità di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneità o di non idoneità ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte del sottufficiale interessato, dei requisiti specificati all'art. 57, comma 1

2. Nell'avanzamento "a scelta", le promozioni da effettuare sono così determinate:

a) il primo terzo dei sottufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento "a scelta", relativo alla prima valutazione, è promosso, con decreto ministeriale, al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza nel grado rivestito, previsto dalle tabelle *D*/1 e *D*/2 allegate al presente decreto;

b) per i restanti sottufficiali, si procede ad una seconda valutazione, per l'avanzamento "a scelta", effettuata con i medesimi criteri della prima valutazione, all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Fra questi, la prima metà viene promossa, con decreto ministeriale, con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado rivestito previsto dalle predette tabelle *D*/1 e *D*/2, prendendo posto nel ruolo di appartenenza dopo i sottufficiali iscritti nel primo terzo del quadro di avanzamento relativo alla prima valutazione, formato nel medesimo anno;

c) i residui sottufficiali, ricompresi nella seconda metà del quadro di avanzamento di cui alla precedente lettera *b)*, previa sottoposizione a terza valutazione, verranno promossi, con decreto ministeriale, con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalle citate tabelle *D*/1 e *D*/2, prendendo posto nel ruolo di appartenenza dopo i sottufficiali iscritti nella prima metà del quadro di avanzamento relativo alla seconda valutazione, formato nel medesimo anno.

3. L'avanzamento "a scelta per esami" avviene secondo le modalità da stabilire con il decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con previsione che, nel quadriennio 1995-1998, tale avanzamento venga effettuato con criteri selettivi ad opera di apposita commissione, da nominare con le modalità stabilite dallo stesso decreto, anche sulla base dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti».

Nota all'art. 19

- Per l'art. 58 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), vedi nota all'art. 18.

Nota all'art 24

- L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), è il seguente:

«Art. 18 (*Compensi*) — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, per tutti i tipi di concorso, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonché al personale addetto alla vigilanza.

2. La misura dei compensi indicati nel comma 1 può essere aggiornata, ogni triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT»

96G0453

DECRETO 7 settembre 1995.

Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la conservatoria dei registri immobiliari di Messina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie dei registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note per via telematica;

Considerato che la data di inizio della meccanizzazione dei servizi ipotecari e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico deve essere stabilita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nuovo servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, relativamente alla conservatoria dei registri immobiliari di Messina, entreranno in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 7 settembre 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MANCUSO

96A5120

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 luglio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Gestione e promozione dello sport - Cooperativa a r.l.», in Zevio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 11 maggio 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa «Gestione e promozione dello sport - Cooperativa a r.l.», con sede in Zevio (Verona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Gestione e promozione dello sport - Cooperativa a r.l.», con sede in Zevio (Verona), costituita per rogito notaio dott. proc. Giuseppe Chiliberti in data 21 marzo 1984, repertorio n. 8756, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Carlo Alberto Murari, nato a Negrar (Verona) ed ivi residente in via Sant'Antonio n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1996

Il Ministro: TREU

96A5231

DECRETO 29 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa S. Giorgio, in Trani.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si indentifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 gennaio 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa S. Giorgio - Busc numero 1362/38513, con sede in Trani, costituita per rogito notaio Domenico Monetti in data 15 giugno 1952, rep. 23908, reg. soc. 1510 tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 29 luglio 1996

Il direttore: BALDI

96A5232

DECRETO 1° agosto 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ORISTANO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «Leonardo Alagon» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito notaio Carlo Passino in data 27 novembre 1967, repertorio 31292, registro società 1113, tribunale di Oristano, n. Busc 269/104503;

2) società cooperativa edilizia «5 Ottobre» a r.l., con sede in Oristano, costituita per rogito notaio Michele Davino in data 21 ottobre 1977, repertorio 73231, registro società 1735, tribunale di Oristano, n. Busc 522/157175;

3) società cooperativa edilizia «Maggio 86» a r.l., con sede in Busachi (Oristano), costituita per rogito notaio Benedetto Mura in data 26 giugno 1986, repertorio 71697, registro società 3297, tribunale di Oristano, n. Busc 853/221626;

4) società cooperativa edilizia «San Pietro» a r.l., con sede in Oristano frazione Silì, costituita per rogito notaio Michele Davino in data 18 gennaio 1988, repertorio 129394, registro società 3781, tribunale di Oristano, n. Busc 909/235903.

Oristano, 1° agosto 1996

Il direttore reggente: ECCA

96A5252

DECRETO 2 agosto 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «La nuova fattoria - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Carrara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 24 novembre 1995 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa agricola «La nuova fattoria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Carrara (Massa Carrara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «La nuova fattoria - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Carrara (Massa Carrara), costituita per rogito notaio dott. Francesco Sagone in data 8 maggio 1978, rep. n. 23618, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Riccardo Della Zoppa, nato a Pontremoli (Massa Carrara) il 15 marzo 1957 ed ivi residente in via Mazzini n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1996

Il Ministro: TREU

96A5285

DECRETO 2 agosto 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa agricola latte (C.O.A.L.) a responsabilità limitata», in Camerino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 dicembre 1994 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa agricola latte (C.O.A.L.) a responsabilità limitata», con sede in Camerino (Macerata), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Società cooperativa agricola latte (C.O.A.L.) a responsabilità limitata», con sede in Camerino (Macerata), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Servilio Marsili in data 2 aprile 1962, rep. n. 3528, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Mingo Cesare, nato a Casteplanio (Ancona) il 29 agosto 1923 e residente in via Strada III, 34, fraz. Cesano, Senigallia (Ancona), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1996

Il Ministro: TREU

96A5286

DECRETO 2 agosto 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Santa Lucia di Polvica» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Nola, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 6 marzo 1996 con la quale il tribunale di Nola (Napoli), ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Santa Lucia di Polvica» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Nola (Napoli);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Santa Lucia di Polvica» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Nola (Napoli), costituita per rogito notaio avv. Armando Serpico in data 19 ottobre 1983, rep. n. 53317, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Luigi Ferrara nato a S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) il 22 dicembre 1964 ed ivi residente in via Mastanielli, 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1996

Il Ministro: TREU

96A5287

DECRETO 8 agosto 1996.

Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° gennaio 1996 per il settore agricoltura.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dall'art. 14 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243;

Visti gli articoli 257 e 262 del sopra citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, e successive modificazioni;

Tenuto conto che la lettera *c)* del citato art. 14 della legge 19 luglio 1993, n. 243, ha stabilito che, con decorrenza dal 1° luglio 1993, per la rivalutazione delle rendite agricole la rivalutazione retributiva deve fare riferimento al coefficiente di variazione previsto dall'art. 116 del citato testo unico;

Considerato che, rispetto alla retribuzione media giornaliera stabilita con decreto ministeriale 2 marzo 1994, è intervenuta una variazione del 10,25 per cento, in misura, quindi, non inferiore al 10 per cento, come previsto dall'art. 20, terzo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dall'art. 14 lettera *c)*, della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, per l'anno 1996, in L. 29.285.000.

A norma dell'art. 14, lettera *e)*, della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma primo, lettera *b)*, del citato testo unico, è fissata, per l'anno 1996, in L. 19.401.000, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

Art. 2.

A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'assegno per assistenza personale continuativa è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, in L. 639.000 mensili.

Art. 3.

A norma dell'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, in L. 2.560.000.

Art. 4.

Per far fronte all'onere derivante dalla maggiore spesa per la riliquidazione delle rendite di cui al presente decreto, che non trova copertura nelle disponibilità economico-patrimoniali della relativa gestione, è stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1996, un'addizionale sui contributi dovuti nella misura del 20 per cento.

Roma, 8 agosto 1996

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
TREU

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A5253

DECRETO 8 agosto 1996.

Rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° gennaio 1996 per il settore industria.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Viste le retribuzioni assunte a base della liquidazione delle indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie professionali manifestatesi negli anni 1992-1995 e definiti nei medesimi esercizi;

Considerato che, rispetto alla retribuzione media giornaliera stabilita con decreto ministeriale 2 marzo 1994, è intervenuta una variazione del 10,25 per cento, in misura, quindi, non inferiore al 10 per cento, come previsto dall'art. 20, terzo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art..20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la retribuzione media giornaliera è fissata in L. 92.388 ai fini della determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, per l'anno 1996, nella misura di L. 36.031.000 e di L. 19.401.000.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in L. 51.885.000 per i comandanti e per i capi macchinisti, in L. 43.958.000 per i primi ufficiali di coperta e di macchina e in L. 39.995.000 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal penultimo comma del citato art. 116 e successive modificazioni, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 1992 e precedenti: 1,1025;

anno 1993: 1,0756;

anno 1994: 1,0378;

anno 1995 ed oltre: 1,0000.

Art. 2.

A norma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'assegno per assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° gennaio 1996, è fissato in L. 639.000 mensili.

Art. 3.

A norma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° gennaio 1996, in L. 2.560.000.

Roma, 8 agosto 1996

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

96A5254

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 luglio 1996.

Modificazioni ai disciplinari di produzione, approvati con decreto dirigenziale 12 settembre 1995, riguardanti i vini ad indicazione geografica tipica «Daunia», «Murgia», «Salento», «Tarantino», «Valle d'Itria» e «Puglia» prodotti nel territorio della regione Puglia.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visti i propri decreti con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche per i vini prodotti nelle corrispondenti regioni e province autonome ed approvati i relativi disciplinari di produzione in conformità dei pareri espressi e delle proposte formulate dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto in particolare il proprio decreto 12 settembre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche «Daunia», «Murgia», «Salento», «Tarantino», «Valle d'Itria» e «Puglia» per i vini prodotti nel territorio della regione Puglia ed approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1995 contenente disposizioni concernenti alcune modificazioni ai disciplinari di produzione e l'attuazione di adempimenti conseguenti al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nella vendemmia 1995;

Viste le istanze presentate dagli interessati tendenti ad ottenere:

a) l'aumento dei limiti della produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, o ad essa rapportata, fissati dall'art. 5 dei rispettivi disciplinari di produzione approvati con il citato decreto 12 settembre 1995;

b) la previsione della possibilità di utilizzare il riferimento al nome dei vitigni, di seguito elencati in corrispondenza delle indicazioni geografiche tipiche riportate, nella designazione e nella presentazione dei relativi vini:

Cabernet: indicazione geografica tipica «Murgia» rosso; indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» rosso e rosato;

Lambrusco: indicazione geografica tipica «Murgia» rosso; indicazione geografica tipica «Salento» rosso indicazione geografica tipica «Puglia» rosso;

Aleatico: indicazione geografica tipica «Salento» rosso;

Fiano: indicazione geografica tipica «Salento» bianco;

c) la previsione anche della tipologia passito per vini ad indicazione geografica tipica:

«Murgia» bianco e rosso;
«Salento» bianco e rosso»;
«Tarantino» bianco e rosso;
«Valle d'Itria» bianco e rosso;
«Puglia» bianco e rosso;

d) la conseguente integrazione degli articoli 2, 4, 5 e 6 dei rispettivi disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche in precedenza riportate;

e) la correzione di alcuni errori materiali riportati in detti disciplinari allo scopo di agevolarne la comprensione e l'osservanza;

Viste le comunicazioni con le quali la regione Puglia ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle modifiche richieste con le predette istanze;

Viste le risultanze delle riunioni tecniche svoltesi a Bari e a Lecce, rispettivamente nei giorni 8 e 9 luglio 1996, nelle quali sono state esaminate e discusse le predette istanze;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione svoltasi nei giorni 15 e 16 luglio 1996 con il quale si ritiene doversi accogliere le richieste presentate relativamente ai punti *b), c), d)* ed *e)* sopra riportati;

Vista la deliberazione adottata dal predetto Comitato, nella sopra citata riunione, di procedere ad un aumento dei limiti della produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, o ad essa rapportata, fissati nei rispettivi disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche «Daunia», «Murgia», «Salento», «Tarantino», «Valle d'Itria» e «Puglia» nella misura media del 20%, con arrotondamento alla tonnellata di uva, in considerazione del fatto che i limiti fissati in tali disciplinari di produzione erano da ritenersi orientativi, in quanto le indicazioni geografiche tipiche sopra riferite sono state le prime ad essere riconosciute nell'intero territorio nazionale e per esse sono stati fissati limiti notevolmente inferiori alla media calcolata sulle produzioni effettivamente ottenute;

Considerato che nei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche «Daunia», «Murgia», «Salento», «Tarantino» «Valle d'Itria» e «Puglia» sono riportati alcuni errori materiali che sono di ostacolo ad una chiara comprensione del testo generando in taluni casi difficoltà interpretative;

Ritenuto pertanto necessario procedere alle integrazioni predette in conformità del parere espresso dal citato Comitato e alle rettifiche riguardanti le omissioni e gli errori meramente materiali;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento della denominazione di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Articolo unico

I disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche «Daunia», «Murgia», «Salento», «Tarantino», «Valle d'Itria» e «Puglia» approvati con decreto dirigenziale 12 settembre 1995 con il quale sono state riconosciute le predette indicazioni geografiche tipiche, sono sostituiti per intero dai corrispondenti testi annessi, le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1996

Il dirigente: ADINOLFI

ANNESSO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «DAUNIA»

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Daunia», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L'indicazione geografica tipica «Daunia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Daunia», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Foggia, a bacca di colore corrispondente.

L'indicazione geografica tipica «Daunia» con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Foggia — esclusi i vitigni Montepulciano e Ottavianello —, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Foggia, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Daunia» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, passito, limitatamente ai bianchi e ai rossi, e novello, quest'ultima limitatamente ai rossi.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Daunia» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Foggia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Daunia» bianco, rosso e rosato a tonnellate 22; per i vini ad indicazione geografica tipica «Daunia», con la specificazione del vitigno, a tonnellate 18.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Daunia», seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,0% per i bianchi;
10,0% per i rosati;
10,5% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica «Daunia» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito per il quale non deve essere superiore al 50%.

Per le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica «Daunia» passito è consentito un leggero appassimento, anche sulla pianta.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Daunia», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Daunia» bianco 10,5%
«Daunia» rosso 11,0%
«Daunia» rosato 11,0%
«Daunia» novello 11,0%
«Daunia» passito secondo la vigente normativa.

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica «Daunia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Daunia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *B*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «MURGIA»

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Murgia», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L'indicazione geografica tipica «Murgia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Murgia», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bari, a bacca di colore corrispondente.

L'indicazione geografica tipica «Murgia» bianco, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Bianco d'Alessano;
Bombino bianco;
Chardonnay;
Fiano;
Garganega;
Greco;
Malvasia;
Moscatello selvatico;
Moscato bianco;
Pampanuto;
Pinot bianco;
Sauvignon;
Verdeca,

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.

L'indicazione geografica tipica «Murgia» rosato con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Aglianico;
Bombino nero;
Pinot nero;
Sangiovese;
Uva di Troia,

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.

L'indicazione geografica tipica «Murgia» rosso con la specificazione di uno dei seguenti vitigni

Aglianico,
Aleatico;
Cabernet,
Cabernet Sauvignon;
Lambrusco,
Pinot nero;
Primitivo,
Sangiovese;
Uva di Troia,

e riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bari fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Murgia» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, passito, limitatamente ai bianchi e ai rossi, e novello, quest'ultima limitatamente ai rossi.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Murgia» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Bari.

Art 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art 2 devono essere quelle tradizionali della zona

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Murgia» bianco, rosso e rosato, con o senza specificazione del vitigno, a tonnellate 19, per i vini ad indicazione geografica tipica «Murgia», con la specificazione dei vitigni Aleatico e Primitivo a tonnellate 15.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Murgia», seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di

10,0% per i bianchi.
10,0% per i rosati,
10,5% per i rossi

Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5 % vol

Art 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica «Murgia» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito per il quale non deve essere superiore al 50%.

Per le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica «Murgia» passito è consentito un leggero appassimento, anche sulla pianta.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Murgia», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Murgia» bianco 10,5%;
«Murgia» rosso 11,0%;
«Murgia» rosato 11,0%;
«Murgia» novello 11,0%;
«Murgia» passito secondo la vigente normativa.

La tipologia frizzante all'atto dell'immissione al consumo può avere un titolo alcolometrico totale minimo di 9,5%.

Art. 7

All'indicazione geografica tipica «Murgia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Murgia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare

---

ANNESSO C

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «SALENTO»

Art. 1.

L'indicazione geografica «Salento», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati

Art. 2

L'indicazione geografica tipica «Salento» è riservata ai seguenti vini

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito,
rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello,
rosati, anche nella tipologia frizzante

I vini ad indicazione geografica tipica «Salento», bianchi e rossi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto, a bacca di colore corrispondente.

I vini ad indicazione geografica tipica «Salento» rosato devono essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dal vitigno Negroamaro

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da vitigni a bacca nera raccomandati e/o autorizzati per le province di Brindisi, Lecce e Taranto fino ad un massimo del 30%.

L'indicazione geografica tipica «Salento» bianco, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni

Bombino bianco,
Chardonnay,
Fiano,
Garganega,
Greco,
Malvasia,
Moscato;
Pinot bianco,
Sauvignon;
Trebbiano,
Verdeca;
Vermentino,

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.

L'indicazione geografica tipica «Salento» rosso con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Aleatico;
Cabernet;
Cabernet Sauvignon;
Lambrusco;
Malvasia;
Negroamaro;
Primitivo,

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le province di Brindisi, Lecce e Taranto fino ad un massimo del 15%.

L'indicazione geografica tipica «Salento» rosato, con la specificazione del vitigno Negroamaro è riservata al vino ottenuto dalla vinificazione delle uve di detto vitigno per almeno l'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca nera, raccomandati e/o autorizzati per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Salento» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, passito, limitatamente ai bianchi e ai rossi, e novello, quest'ultima limitatamente ai rossi.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica «Salento» comprende i territori amministrativi delle province di Brindisi, Lecce e Taranto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Salento» a tonnellate 14 per la tipologia rosso Primitivo; a tonnellate 19 per le tipologie derivate da uve a bacca nera; a tonnellate 22 per quelle derivate da uve a bacca bianca.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Salento», seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,0% per i bianchi;
11,0% per i rosati;
11,5% per i rossi;
12,0% per il Primitivo.

Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0.5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione delle tipologie rosato e passito per le quali la resa non deve essere superiore al 50%.

Per le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica tipica «Salento» passito è consentito un leggero appassimento, anche sulla pianta.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Salento», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Salento» bianco 10,5%;
«Salento» rosso 12,0%;
«Salento» rosato 11,5%;
«Salento» novello 11,0%;
«Salento» passito secondo la vigente normativa.

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica «Salento» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Salento» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *D*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «TARANTINO»

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Tarantino», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L'indicazione geografica tipica «Tarantino» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Tarantino», bianchi e rossi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Taranto, a bacca di colore corrispondente.

I vini ad indicazione geografica tipica «Tarantino» rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vitigni a bacca nera, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Taranto, vinificate in rosato.

L'indicazione geografica tipica «Tarantino», con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Taranto, esclusi i vitigni Montepulciano e Ottavianello, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Taranto fino ad un massimo del 15%.

La specificazione del nome del vitigno Negroamaro e Malvasia nera è riservata ai mosti e ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve di detti vitigni nelle seguenti percentuali:

Negroamaro 70-80%;
Malvasia nera 20-30%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Tarantino» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, passito, limitatamente ai bianchi e ai rossi, e novello, quest'ultima limitatamente ai rossi.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Tarantino» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Taranto

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore rispettivamente per i vini ad indicazione geografica tipica «Tarantino» bianchi a tonnellate 22; per i vini ad indicazione geografica tipica «Tarantino» rossi e rosati a tonnellate 19; per i vini ad indicazione geografica tipica «Tarantino», con la specificazione del nome del vitigno, a tonnellate 18.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Tarantino», seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,0% per i bianchi,
10,5% per i rosati,
11,5% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino ad eccezione del passito per il quale non deve essere superiore al 50%

Per le uve destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Tarantino» passito è consentito un leggero appassimento, anche sulla pianta

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Tarantino», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Tarantino» bianco 10,0%;
«Tarantino» rosso 11,5%;
«Tarantino» rosato 11,0%;
«Tarantino» novello 11,0%;
«Tarantino» passito secondo la vigente normativa

Art 7

All'indicazione geografica tipica «Tarantino» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Tarantino» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO E

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «VALLE D'ITRIA»

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Valle d'Itria», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L'indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valle d'Itria», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di Bari, Brindisi e Taranto, a bacca di colore corrispondente.

L'indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» bianco con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Bianco d'Alessano;
Bombino bianco,
Chardonnay,
Fiano;
Impigno;
Malvasia;
Moscatello selvatico,
Moscato bianco,
Pinot bianco,
Sauvignon;
Trebbiano,
Verdeca,

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.

L'indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» rosso con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Aleatico;
Cabernet;
Cabernet Sauvignon,
Malvasia nera,
Negroamaro,
Pinot nero;
Primitivo;
Sangiovese,

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.

L'indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» rosato con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Cabernet:
Malvasia nera;
Negroamaro;
Pinot;
Primitivo;
Sangiovese,

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le province di Bari, Brindisi e Taranto fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, passito, limitatamente ai bianchi e ai rossi, e novello, quest'ultima limitatamente ai rossi.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Alberobello e Locorotondo in provincia di Bari; Ceglie Messapico, Cisternino, Fasano e Ostuni in provincia di Brindisi; Crispiano e Martina Franca in provincia di Taranto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per tutte le tipologie dei vini ad indicazione geografica tipica «Valle d'Itria», con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 18.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Valle d'Itria», seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,0% per i bianchi;
10,5% per i rosati;
11,0% per i rossi.

Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito per il quale non deve essere superiore al 50%.

Per le uve destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» passito è consentito un leggero appassimento, anche sulla pianta.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Valle d'Itria», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Valle d'Itria» bianco 10,5%;
«Valle d'Itria» rosso 11,5%;
«Valle d'Itria» rosato 11,0%;
«Valle d'Itria» novello 11,0%;
«Valle d'Itria» passito secondo la vigente normativa.

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Valle d'Itria» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

ANNESSO *F*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «PUGLIA»

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Puglia», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L'indicazione geografica tipica «Puglia» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Puglia», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di cui all'art. 3, a bacca di colore corrispondente.

L'indicazione geografica tipica «Puglia», con la specificazione di uno dei sotto indicati vitigni:

Aglianico;
Aleatico;
Bianco di Alessano;
Bombino bianco;
Bombino nero;
Cabernet;
Cabernet Sauvignon;
Chardonnay;
Falanghina;
Fiano;
Greco;
Lambrusco;
Malvasia bianca;
Malvasia nera;
Moscatello selvatico;
Moscato bianco;
Negroamaro;
Pampanuto;
Pinot bianco;
Pinot nero;
Primitivo;
Riesling;
Sangiovese;
Sauvignon;
Trebbiano;
Uva di Troia;
Verdeca,

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province della regione Puglia fino ad un massimo del 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Puglia» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, passito, limitatamente ai bianchi e ai rossi, e novello, quest'ultima limitatamente ai rossi.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Puglia» comprende i territori amministrativi delle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto della regione Puglia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata nell'ambito aziendale, non deve essere superiore rispettivamente per i vini ad indicazione geografica tipica «Puglia» bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, esclusi i vitigni Aleatico e Primitivo, a tonnellate 22; per i vini ad indicazione geografica tipica «Puglia», con la specificazione dei vitigni Aleatico e Primitivo, a tonnellate 18.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua, questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Puglia», seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,5% per i bianchi;
9.5% per i rosati;
10,0% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito per il quale non deve essere superiore al 50%.

Per le uve destinate alla produzione della indicazione geografica tipica «Puglia» passito è consentito un leggero appassimento, anche sulla pianta.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Puglia», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Puglia» bianco 10,0%;
«Puglia» rosso 10,5%;
«Puglia» rosato 10,0%;
«Puglia» novello 11,0%;
«Puglia» passito secondo la vigente normativa.

I vini ad indicazione geografica tipica «Puglia» frizzante all'atto dell'immissione al consumo possono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9,5% vol.

Art. 7.

All'indicazione geografica tipica «Puglia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Puglia» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

96A5243

DECRETO 30 luglio 1996

Misure fitosanitarie supplementari contro la propagazione dell'organismo nocivo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera *c*);

Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il Servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione n. 96/301/CE del 3 maggio che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, causa del marciume bruno della patata, per quanto riguarda l'Egitto;

Decreta:

Art. 1.

I tuberi di *Solanum tuberosum L.*, ad eccezione di quelli destinati alla piantagione, originari dell'Egitto, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana soltanto se sono rispettate le misure stabilite nel presente decreto, fermi restando i requisiti particolari di cui all'allegato IV, parte A, sezione I, punto 25.8 della direttiva 77/93/CEE.

Ai fini del presente decreto:

a) per «zona» si intende un «villaggio» (unità amministrativa già costituita comprendente un gruppo di «bacini» nella regione del Delta e un «bacino» (unità irrigua) nelle regioni del deserto;

b) con l'espressione «notoriamente indenne» si intende un villaggio o un bacino ai sensi del punto *a)* in cui non si è manifestato alcun focolaio di *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith;

c) per «elenco di zone qualificate» si intende l'elenco elaborato ufficialmente dalle autorità egiziane competenti in cui sono indicate le zone specificate al punto *a)* che sono notoriamente indenni dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith, ai sensi del punto *b)*, con i rispettivi nomi individuali o collettivi e con il loro numero di codice individuale ufficiale, che è stato trasmesso alla commissione anteriormente alla prima introduzione di patate di primizia dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

Art. 2.

Le patate destinate ad essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana devono essere:

– sottoposte a ispezione ufficiale effettuata su campioni di tuberi tagliati costituiti da almeno 200 tuberi prelevati da ciascun lotto o, se il lotto è superiore a 25 t, da ogni 25 t o frazione del lotto, immediatamente prima del carico per individuare eventuali sintomi del marciume bruno della patata causato dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith e risultate esenti da questi sintomi in tale ispezione;

– sottoposte ad analisi ufficiali effettuate secondo un metodo adeguato indicato dalla commissione per individuare un'eventuale infezione latente in campioni prelevati da ciascuna spedizione e risultate indenni dallo *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith in tali analisi; occorre prelevare un campione per ciascuna zona specificata all'art. 1 punto *a)* e rappresentata nella spedizione, e comunque non meno di cinque campioni;

– raccolte, manipolate ed insaccate separatamente, compresa l'utilizzazione normalmente separata di macchinari, bacino per bacino, ove possibile, e in ogni caso zona per zona ai sensi dell'art. 1 punto *a)*;

- preparate in lotti, costituiti ciascuno unicamente da patate raccolte in un'unica zona ai sensi dell'art. 1 punto *a)*;

– etichettate chiaramente, su ciascun sacco, con un'indicazione indelebile del rispettivo numero di codice ufficiale quale figura nell'«elenco delle zone qualificate» e del numero di lotto corrispondente;

– accompagnate dal certificato fitosanitario, di cui agli articoli 37 e 41 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, con indicazione del numero di lotto nella sezione «Marchio dei colli» nonché del numero di codice ufficiale di cui al precedente trattino nella sezione «Dichiarazioni supplementari». Nella stessa sezione devono essere ugualmente indicati il numero di lotto dal quale è stato prelevato un campione, ai fini specificati nel secondo trattino del presente articolo, come pure la dichiarazione ufficiale che le analisi sono state effettuate.

Art. 3.

I tuberi di *Solanum tuberosum L.* possono essere introdotti solamente attraverso i punti di entrata portuali di cui all'Allegato VIII, punto 1., lettera *b)*, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996.

Le ditte importatrici devono comunicare, con un certo anticipo, ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio l'arrivo delle spedizioni di patate nonché le relative quantità.

Nel punto di entrata le patate sono sottoposte alle ispezioni previste agli articoli 36, 45 e 46 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 le quali, comprese almeno quelle specificate all'art. 2 primo trattino, devono essere effettuate su ciascun lotto della spedizione.

Le ispezioni devono essere completate da analisi, da effettuare secondo il metodo adeguato, intese a individuare un'eventuale infezione latente su campioni prelevati da ciascuna spedizione; a tale scopo occorre prelevare un campione per ciascuna zona specificata all'art. 1 punto *a)* e rappresentata nella spedizione, e comunque non meno di cinque campioni.

I lotti in causa devono essere tenuti separati sotto controllo ufficiale e non possono essere commercializzati o utilizzati fintantoché non sia accertato che tali esami non hanno rivelato né fatto sospettare la presenza dello *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith.

Art. 4.

I tuberi di Solanum tuberosum L., destinati al consumo, provenienti dall'Egitto devono riportare un'etichetta sui sacchi con la seguente dicitura: «Patate da consumo - vietata la semina».

Art. 5.

I Servizi fitosanitari regionali devono inviare al Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro il 30 ottobre 1996:

le informazioni relative ai quantitativi importati;

– una relazione tecnica particolareggiata sui controlli ufficiali effettuati all'importazione;

copia dei certificati fitosanitari rilasciati dalle Autorità fitosanitarie Egiziane.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1996

Il Ministro: PINTO

96A5263

DECRETO 31 luglio 1996.

Integrazione ai disciplinari di produzione, approvati con decreto dirigenziale 27 ottobre 1995, riguardanti i vini ad indicazione geografica tipica «Arghillà», «Bivongi», «Condoleo», «Lipuda», «Locride», «Palizzi», «Pellaro», «Scilla», «Valdamato», «Val di Neto», «Calabria» prodotti nel territorio della regione Calabria.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 27 ottobre 1995 con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche «Arghillà», «Bivongi», «Condoleo», «Costa Viola», «Esaro», «Lipuda», «Locride», «Palizzi», «Pellaro», «Scilla», «Valdamato», «Val di Neto», «Valle del Crati», «Calabria» per i vini prodotti nel territorio della Regione Calabria ed approvati i relativi disciplinari di produzione;

Vista l'istanza della Regione Calabria con la quale si chiede di inserire il comune di Strongoli, in provincia di Crotone, il cui nominativo è stato erroneamente omesso, nell'elenco dei comuni indicati nell'art, 3 del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Val di Neto»;

Considerato che all'art. 1, prima riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica, tipica «Arghillà» invece di «accompagnata da una» deve leggersi «accompagnata o meno da una»; che all'art. 4, ottava riga, del medesimo disciplinare di produzione deve essere soppresso l'inciso «seguita o meno dal riferimento al vitigno»; che all'art. 6, prima e seconda riga del medesimo disciplinare di produzione deve essere soppresso l'inciso «anche con la specificazione del vitigno»;

Considerato che all'art. 4, nona riga del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bivongi» deve essere soppresso l'inciso «seguita o meno dal riferimento al vitigno» e che all'art. 6, prima e seconda riga, del medesimo disciplinare di produzione deve essere soppresso l'inciso «anche con la specificazione del vitigno»;

Considerato che all'art. 4, nona riga del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Condoleo» deve essere soppresso l'inciso «seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno»;

Considerato che all'art. 4, decima riga del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Locride» deve essere soppresso l'inciso «seguita o meno dal riferimento al vitigno»;

Considerato che all'art. 4, nona riga , dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Palizzi», «Pellaro», «Scilla», deve essere soppresso l'inciso «seguita o meno dal riferimento al vitigno»;

Considerato che all'art. 6, prima e seconda riga, dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Condoleo», «Lipuda», «Locride», «Palizzi», «Pellaro», «Scilla» deve essere soppresso l'inciso «anche con la specificazione del nome del vitigno»;

Considerato che all'art. 6, undicesima riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Valdamato», invece di - «Valdamato» rosato passito deve leggersi - «Valdamato» passito;

Considerato che all'art. 6, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Val di Neto» sono state omesse le parole - «Val di Neto» passito: 15%;

Considerato che all'art. 2, quarta riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Calabria» invece di «rossi, anche nelle tipologie frizzante e passito;» deve leggersi «rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello,»; che all'art. 6 del medesimo disciplinare di produzione è stata omessa la frase - «Calabria» passito: 15%;

Ritenuto pertanto di accogliere l'istanza della Regione Calabria e di procedere alle rettifiche sopra indicate riguardanti omissioni ed errori meramente materiali;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per il riconoscimento e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'elenco dei comuni riportati all'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Val di Neto», approvato con decreto dirigenziale 27 ottobre 1995, è inserito il comune di Strongoli, in provincia di Crotone.

Art. 2.

1. All'art. 1, prima riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Arghillà», approvato con decreto dirigenziale 27 ottobre 1995, alle parole «accompagnata da una» devono intendersi sostituite le parole «accompagnata o meno da una».

2. All'art. 4, ottava riga, del predetto disciplinare di produzione, sono soppresse le parole «seguita o meno dal riferimento al vitigno».

3. All'art. 6, prima e seconda riga, del predetto disciplinare di produzione, sono soppresse le parole «anche con la specificazione del vitigno».

Art. 3.

1. All'art. 4, nona riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Bivongi», approvato con decreto dirigenziale 27 ottobre 1995, sono soppresse le parole «seguita o meno dal riferimento al vitigno».

2. All'art. 6, prima e seconda riga, del predetto disciplinare di produzione, sono soppresse le parole «anche con la specificazione del vitigno».

Art. 4.

1. All'art. 4, nona riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Condoleo», approvato con decreto dirigenziale 27 ottobre 1995, sono soppresse le parole «seguita o meno dal riferimento al nome del vitigno».

2. All'art. 6, prima e seconda riga, del predetto disciplinare di produzione, sono soppresse le parole «anché con la specificazione del vitigno».

Art. 5.

1. All'art. 6, prima e seconda riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Lipuda», approvato con decreto dirigenziale 27 ottobre 1995, sono soppresse le parole «anche con la specificazione del nome del vitigno».

Art. 6.

1. All'art. 4, decima riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Locride», approvato con decreto dirigenziale 27 ottobre 1995, sono soppresse le parole «seguita o meno dal riferimento al vitigno».

2. All'art. 6, prima e seconda riga, del predetto disciplinare di produzione, sono soppresse le parole «anche con la specificazione del nome del vitigno».

Art. 7.

1. All'art. 4, nona riga, dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Palizzi», «Pellaro», «Scilla», approvati con decreto dirigenziale 27 ottobre 1995, sono soppresse le parole «seguita o meno dal riferimento al vitigno».

2. All'art. 6, prima e seconda riga, dei predetti disciplinari di produzione, sono soppresse le parole «anche con la specificazione del nome del vitigno».

Art. 8.

1. All'art. 6, undicesima riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Valdamato», approvato con decreto dirigenziale 27 ottobre 1995, alle parole - «Valdamato» rosato passito - devono intendersi sostituite le parole - «Valdamato passito».

Art. 9.

1. All'art. 6, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Val di Neto», approvato con decreto dirigenziale 27 ottobre 1995, sono aggiunte le parole - «Val di Neto» passito: 15%.

Art. 10.

1. All'art. 2, quarta riga, del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Calabria», approvato con decreto dirigenziale 27 ottobre 1995, alle parole «rossi, anche nelle tipologie frizzante e passito» devono intendersi sostituite le parole «rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello».

2. All'art. 6, del predetto disciplinare di produzione, sono aggiunte le parole - «Calabria» passito: 15%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1996

Il dirigente: ADINOLFI

96A5244

DECRETO 2 agosto 1996.

Disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazioni di origine dei vini;

Visti i propri decreti con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche dei vini da tavola prodotti nelle regioni e province autonome del territorio nazionale e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visti i propri decreti con i quali sono stati modificati alcuni disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti in alcune regioni e province autonome;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1995 contenente disposizioni concernenti alcune modificazioni ai disciplinari di produzione e l'attuazione di adempimenti conseguenti al riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nella vendemmia 1995, ed in particolare l'art. 3 che prevede un aumento nella misura massima del 20% dei limiti delle produzioni massime di uva per ettaro di vigneto, nell'ambito aziendale;

Visto il Regolamento del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e successive modifiche, con il quale, tra l'altro, si prevedono disposizioni concernenti l'arricchimento e il taglio dei vini da tavola;

Viste le istanze presentate da alcuni enti ed organizzazioni di categoria, legittimati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1994, tendenti ad ottenere, a titolo definitivo, l'aumento del 20% dei limiti massimi delle produzioni di uva per ettaro dei vigneti destinati, nell'ambito aziendale, a produrre vini da tavola ad indicazione geografica tipica, già previsto per la vendemmia 1995 dai propri decreti in precedenza citati;

Viste le istanze presentate da alcuni enti ed organizzazioni di categoria, legittimati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1994, tendenti ad ottenere l'innalzamento all'80% del limite massimo della resa dell'uva in vino, in luogo dell'attuale limite del 75%;

Viste le istanze presentate da alcuni enti ed organizzazioni di categoria, legittimati ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1994, tendenti ad adeguare la situazione dei vini ad indicazione geografica tipica a quella dei vini da tavola, per quanto concerne la facoltà di consentire a favore degli stessi, come previsto dalla normativa comunitaria, l'arricchimento e il taglio nei limiti del 15%, anche in presenza del riferimento al nome del vitigno e/o all'annata di produzione;

Visti i pareri espressi dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in accoglimento delle istanze presentate e riguardanti la facoltà di arricchimento la possibilità dei tagli, l'aumento della produzione massima di uva per ettaro, l'aumento della resa massima dell'uva in vino, nei termini sopra indicati, a decorrere dalla vendemmia 1996;

Ritenuto di doversi provvedere in conformità dei suddetti pareri del citato Comitato alla emanazione di disposizioni, aventi carattere di generalità, da intendersi modificative e integrative delle disposizioni contenute nei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica e nei successivi decreti di modifica degli stessi;

Considerato che le disposizioni di cui trattasi in conformità ai pareri già citati del Comitato predetto devono decorrere dalla vendemmia 1996 e devono riguardare tutti i vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio nazionale;

Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

1. I limiti massimi di produzione delle uve per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, indicati negli articoli 4 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica, transitoriamente aumentati ai sensi del decreto dirigenziale 15 dicembre 1995 per la vendemmia 1995, sono elevati, in via definitiva, nella misura del 20%, con arrotondamento alla tonnellata di uva prodotta, per tutti i vini ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio nazionale.

Art. 2.

1. I limiti massimi delle rese dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, indicati negli articoli 5 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica, sono fissati all'80% per tutte le tipologie.

2. Qualora venga superato il limite, come fissato nel precedente comma, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la relativa indicazione geografica tipica.

3. Qualora siano previsti nei citati articoli dei disciplinari di produzione, più limiti di resa dell'uva in vino finito rapportati a diverse tipologie, i limiti relativi alle tipologie rosato e passito non vengono modificati.

4. Gli eventuali superi delle rese dell'uva in vino, derivanti dai processi di vinificazione delle tipologie indicate nel precedente comma, fino al raggiungimento del citato limite dell'80%, di cui al primo comma del presente articolo, non sono destinabili alla produzione di alcun vino ad indicazione geografica tipica, ma non comportano la decadenza del diritto alla indicazione geografica tipica con la qualificazione di rosato o di passito per il quantitativo prodotto nei rispettivi specifici limiti.

5. L'eventuale superamento totale del limite dell'80% comporta la decadenza del diritto alla indicazione geografica tipica per tutto il prodotto.

Art. 3.

1. È consentito, a favore dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale mediante la pratica dell'arricchimento da effettuarsi nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa comunitaria.

2. Le operazioni di arricchimento, da effettuarsi in un'unica fase, devono essere annotate a cura degli operatori negli appositi registri e documenti e non devono determinare alcun aumento quantitativo del prodotto finito.

Art. 4.

1. È consentito, a favore dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica, il taglio con mosti e vini provenienti anche da territori situati al di fuori delle zone di produzione delimitate dagli articoli 3 dei rispettivi disciplinari di produzione, nella misura non eccedente il limite del 15%.

2. Per i vini da tavola ad indicazione geografica tipica, recanti nella loro designazione e presentazione il riferimento al nome di uno o più vitigni e/o all'annata di produzione delle uve, qualora sottoposti al taglio nei limiti e alle condizioni di cui al comma precedente, non decade il diritto all'utilizzazione dei riferimenti predetti.

Art. 5.

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1996

Il dirigente: ADINOLFI

96A5245

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 2 agosto 1996.

Modificazioni ed integrazioni al provvedimento 9 luglio 1996 di riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 15 luglio 1996 e successive modificazioni e integrazioni con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 5 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323;

Visto il proprio provvedimento del 10 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1996, registro n.1, foglio n. 252;

Considerato che le ditte interessate si sono allineate al prezzo più basso della specialità analoga già in commercio ai sensi dell'art. 1 comma 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali indicate, in ordine alfabetico, nell'allegato 1 al presente provvedimento, classificate nella classe A sono inserite nell'allegato 1 al provvedimento della Commissione unica del farmaco del 9 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 15 luglio 1996 e successive modificazioni e integrazioni, e conseguentemente sono cancellate dall'allegato n. 3.

Art. 2.

Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1996

Il Presidente: BINDI

ALLEGATO *A*

Specialità	Ditta	Confezione	N AIC	Prezzo lire	Classe
Cepim	Guieu S.p.a.	IM/EV 1 fl 0,5 g + fiala solv.	028896013	11.600	A
		IM/EV 1 fl 1 g + fiala solv.	028896025	23.300	A
Cepimex	Mead Johnson S.p.a.	IM/EV 1 fl 0,5 g + fiala solv.	028900013	11.600	A
		IM/EV 1 fl 1 g + fiala solv.	028900025	23.300	A
Maxipime	Bristol Myers	IM/EV 1 fl 0,5 g + fiala solv.	028899019	11.600	A
	Squibb S p.a.	IM/EV 1 fl 1 g + fiala solv.	028899021	23.300	A
Glucagen	Novo Nordisk Farmaceutici S.p.a	fl. liof. 1 mg + fiala solv. 1 ml	027489020	40 000	A
Zitrix	Metapharma S.r.l.	sosp. est. 60 g. 10%	025696042	20.500	A

96A5249

PROVVEDIMENTO 8 agosto 1996.

Modificazione al provvedimento 2 agosto 1996 concernente: «Integrazione dei provvedimenti CUF 9 luglio 1996, 12 luglio 1996, 17 luglio 1996 e 24 luglio 1996, recanti "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 2 e comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323"».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il provvedimento in data 2 agosto 1996, «Integrazione dei provvedimenti CUF 9 luglio 1996, 12 luglio 1996, 17 luglio 1996 e 24 luglio 1996, recanti "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 2 e comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323"»;

Rilevato che nell'allegato *A* - parte I di detto provvedimento la specialità medicinale «Atem Rino* spray nasale 20 ml», risulta erroneamente classificata nella fascia A, anziché in quella B.

Ritenuto di dover procedere alla necessaria correzione;

Dispone:

L'allegato *A* - parte I al provvedimento in data 2 agosto 1996, «Integrazione dei provvedimenti CUF 9 luglio 1996, 12 luglio 1996, 17 luglio 1996 e 24 luglio 1996, recanti "Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 2 e comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323"», è così modificato:

in luogo di: 024153037 Atem Rino*spray nasale 20 ml L. 8.600 A R03BB01 Ipratropio bromuro;

leggasi: 024153037 Atem Rino*spray nasale 20 ml L. 8.600 B R03BB01 Ipratropio bromuro.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente: BINDI

96A5251

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 11 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio-decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995 con il quale è stata definita la tab. XX dell'ordinamento didattico universitario concernente il corso di laurea in chimica industriale;

Vista la proposta formulata dalle autorità accademiche di questa Università, volta al riordino del corso di laurea in chimica industriale in adeguamento alla predetta tab. XX;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 16 maggio 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio-decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Al titolo VII, concernente la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della sede di Milano, gli articoli da 69 a 72 relativi al corso di laurea in chimica industriale, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento di quelli successivi.

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA INDUSTRIALE

Art. 69 *(Accesso al corso di laurea).* — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 70 *(Durata e articolazione del corso).* — La durata degli studi del corso di laurea in chimica industriale è fissata in cinque anni articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici sia per l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo, di cui al successivo art. 73.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno tredici settimane di effettiva attività didattica.

L'attività didattico-formativa comporterà un totale di almeno duecentoventi ore/anno di laboratorio e di almeno trecentoquaranta ore/anno di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati ecc.. Parte dell'attività pratica può essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Lo studente deve inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale. I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 73.

L'attività didattico-formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Gli indirizzi hanno la funzione di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze metodologiche che teorico-pratiche. Il corso di insegnamento è di almeno settanta ore, di cui almeno venti di esercitazioni. Il corso di laboratorio è di almeno novanta ore di attività didattiche. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche possono accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare in un unico esame.

Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 24 e 28.

Lo studente deve superare, inoltre, l'esame di laurea che consiste nella discussione della tesi sperimentale.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica industriale, indipendentemente dell'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di corso di laurea.

Il secondo semestre del quinto anno deve essere tenuto libero da insegnamenti, al fine di consentire allo studente di dedicarsi a tempo pieno al lavoro di tesi, che può anche essere svolto, con l'accordo del consiglio di corso di laurea, presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Università secondo le modalità riportate al terzo comma del presente articolo.

Art. 71 *(Regolamento di Ateneo).* — La facoltà, nel recepire nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale, indicherà per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai raggruppamenti indicati nell'art. 73.

Art. 72 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente la denominazione degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari, e le denominazioni dei corsi integrati. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

c) sceglie le relative discipline rispettando le indicazioni dei settori di cui al successivo art. 73;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teoriche-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà avere superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica le annualità e/o i moduli comuni ai diplomi affini.

Art. 73 *(Articolazione del corso di laurea).*

Triennio di base.

Area A - Matematica. Lo studente deve acquisire le conoscenze di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di un adeguato linguaggio di programmazione.

Sono obbligatorie le seguenti annualità. n. 3 nei settori A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A03X, A04A.

Area B - Fisica. Lo studente deve acquisire le nozioni della fisica classica, le nozioni fondamentali relative alla misura fisica ed alle tecniche del laboratorio di fisica, le nozioni di base delle proprietà fisiche dei solidi e delle loro interazioni con le radiazioni. In particolare dovrà avere padronanza della meccanica del punto e del continuo, e degli argomenti principali della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo e dell'ottica classica e quantistica.

Sono obbligatorie le seguenti annualità. n. 3 nel settore B01A, delle quali n. 1 di laboratorio.

Area C - Chimica. Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale, della chimica inorganica e della chimica organica nei loro aspetti teorici e sperimentali.

Sono contenuti irrinunciabili: il sistema periodico degli elementi e la struttura atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico; chimica nucleare e radiochimica; termodinamica chimica; le soluzioni; le reazioni chimiche, acidi e basi; fenomeni redox; gas, liquidi e solidi; cambiamenti di fase; cinetica chimica; elettrochimica; principi ed applicazioni delle spettroscopie; principi e tecniche dell'analisi chimica; principi ed applicazioni della quanto-meccanica; relazioni fra struttura e proprietà; chimica degli elementi negli stati di ossidazione bassi medi ed alti; chimica dei composti metallorganici; meccanismi di reazione in chimica inorganica ed organica; gruppi funzionali organici; composti aromatici; sistemi ciclici; stereochimica; zuccheri; peptidi; macromolecole naturali e di sintesi.

Lo studente deve acquisire gli strumenti fondamentali per affrontare problematiche di natura tecnologica ed industriale quali: bilanci integrali di materia ed energia; catalisi industriale; criteri di condotta delle reazioni industriali e principi di funzionamento dei reattori chimici; trasporto di calore di materia ed elementi di meccanica dei fluidi; principali metodi di separazione fisica (elementi di progettazione, verifica e criteri di scelta); basi economiche dell'industria chimica; impatto ambientale dell'industria chimica e di processo; criteri di sicurezza nell'industria chimica.

Lo studente deve, inoltre, acquisire i principi teorici e sperimentali per lo studio delle principali molecole di interesse biologico, in particolare per quanto riguarda le relazioni fra struttura e proprietà.

Sulla base di tali conoscenze lo studente dovrà essere in grado di comprendere i meccanismi dei fenomeni biologici.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 4 nel settore C01A;

n. 4 nel settore C02X;

n. 4 nel settore C03X;

n. 4 nel settore C04X - I15C;

n. 4 nel settore C05X.

Delle venti annualità almeno otto saranno di laboratorio.

n. 1 nel settore E05A.

Biennio di indirizzo.

È consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio, che peraltro devono essere sostenuti prima di quelli del biennio.

Tenuto conto della richiesta del mondo del lavoro, della disponibilità effettiva di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea, sono previsti i seguenti indirizzi:

ricerca e sviluppo dei processi;

ricerca e sviluppo dei materiali;

ricerca e sviluppo dei prodotti;

biotecnologie industriali.

Sono obbligatorie le seguenti annualità, comuni a tutti gli indirizzi: n. 3 nei settori C04X, I15C, delle quali almeno una di laboratorio.

Gli indirizzi prevedono, inoltre, sei annualità da scegliere tra quelli attivati nell'Università e presenti o nei settori scientifico-disciplinari che iniziano con le lettere A, B, C, D, E, I, K, o nei settori F22A, G07X, G08A, G08B, P02C, N02A, N03X, N05X.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 11 luglio 1996

Il rettore: MANTEGAZZA

96A5247

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 17 giugno 1996), **coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1996, n. 421** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per le attività produttive».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 dicembre 1995, n. 532, 16 febbraio 1996, n. 62 e 12 aprile 1996, n. 201». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 17 febbraio 1996, n. 90 del 17 aprile 1996 e n. 140 del 17 giugno 1996).

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1996 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Agevolazioni finanziarie per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso

1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è incrementato di lire 35.100 milioni per l'anno 1995 per la concessione alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso delle agevolazioni finanziarie previste dal comma 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Le disponibilità dei capitoli 8043, 8044 e, nel limite di lire 48.500 milioni, del capitolo 8045 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le somme che affluiranno sugli stessi capitoli in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, sono utilizzate, anche in deroga alla riserva di fondi per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso, per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, incluse nel piano generale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto in data 21 dicembre 1990, con esclusione delle somme spettanti alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso riconosciute ammissibili alle agevolazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso.

1. È istituito il Consorzio obbligatorio per il collegamento informatico e telematico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, al quale è attribuita personalità giuridica. Il Consorzio ha il compito di:

a) realizzare un sistema di collegamento informatico e telematico su tutto il territorio nazionale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso;

b) gestire e diffondere le informazioni raccolte in modo da assicurare la trasparenza della formazione dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari;

c) provvedere al collegamento con organismi comunitari ed extra-comunitari, anche al fine di raccogliere e diffondere l'informazione sulle tendenze dei mercati internazionali.

2. Al Consorzio devono partecipare le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che usufruiscono, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e tutti gli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali.

3. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto sono obbligatori per tutti i partecipanti.

4. Il Consorzio può, altresì, secondo le modalità che saranno stabilite nello statuto erogare servizi a chi dovesse richiederli verso pagamento del relativo prezzo.

5. Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate in base alla quantità di merce movimentata ed alle merceologie presenti nei mercati. I costi di gestione sono ripartiti tra i consorziati proporzionalmente alle quote di partecipazione possedute.

6. A gravare sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, al Consorzio sono concesse, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato al raggiungimento dei compiti di cui al comma 1, le agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura prevista per le iniziative ubicate nei territori meridionali e nel limite massimo di lire 6 miliardi.

7. Con l'adesione al Consorzio obbligatorio di cui al comma 1, le società consortili che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ammessi ai contributi di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, possono eliminare dai programmi di investimento le spese relative alle funzioni deferite al Consorzio obbligatorio.

Art. 3.

Disposizioni relative alla attività delle camere di commercio

1. Il contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a titolo di concorso delle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato è integrato per l'anno 1995 di lire 2.500 milioni ed è ripartito secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191.

2. A completamento dell'intervento statale destinato alla perequazione, per l'anno 1995 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da erogarsi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le stesse modalità e gli stessi criteri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 12,5 miliardi per l'anno 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. All'articolo 34, comma terzo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le parole: «applicando una sovrattassa pari al cinque per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni.» sono sostituite dalle seguenti: «applicando una sovrattassa del due per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni.».

Art. 4.

Conservazione di somme in bilancio

1. Le disponibilità in conto residui dei capitoli 7545, 7553, 7559, 7561, 7563, 7904, 7911 e 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché del capitolo 7739 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1995 e precedenti, non impegnate entro tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1996.

2. Gli oneri derivanti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, gravano su apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla quale affluiscono le risorse di cui al capitolo 7559 indicato nel comma 1, nonché le eventuali ulteriori risorse che verranno attribuite per le stesse finalità. Sono a carico della medesima sezione del Fondo le spese di funzionamento per la citata legge 25 febbraio 1992, n. 215.

Art. 5.

Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma primo, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, ed altresì onde consentire una prima attuazione dei più urgenti interventi relativi ai programmi per la Difesa da definire mediante apposite convenzioni fra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro ai sensi delle procedure attuative dell'articolo 2-*ter* del richiamato decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono autorizzati, con effetto dal 1995, gli ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1995, di lire 220 miliardi per l'anno 1996, di lire 100 miliardi per l'anno 1997, di lire 100 miliardi per l'anno 1998.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1995, lire 250 miliardi per l'anno 1996, lire 350 miliardi per l'anno 1997 e lire 450 miliardi per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 30 miliardi per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1996, a lire 350 miliardi per l'anno 1997 e a lire 450 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

Procedura liquidatoria dell'Ente nazionale cellulosa e carta

1. Per consentire l'accelerazione delle procedure liquidatorie dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e delle società controllate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, è autorizzato il conferimento alla gestione liquidatoria dell'importo di lire 120 miliardi per l'anno 1995, comprensive delle spese per consentire la gestione delle aziende e dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura trasferiti in comodato al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce Ministero del tesoro. Per le medesime finalità, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle condizioni più favorevoli previste dalla legislazione vigente, mutui decennali, nell'ammontare massimo correlato ad una rata annua di ammortamento per capitale ed interessi pari a lire 40 miliardi, ivi compresa la quota già contratta dei mutui previsti dall'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, che decade per la restante parte. A tal fine è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 40 miliardi per l'anno 1997, cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1997 e successivi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, le parole: «30 giugno 1996» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Fino a tale data è istituito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, un comitato di sorveglianza sulla liquidazione dell'ENCC, composto di quattro funzionari in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri del tesoro, con funzioni di presidente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente, i cui oneri per funzionamento e per compensi sono posti a carico della liquidazione.

Art. 7.

Programma di osservazione satellitare

1. Per consentire il perseguimento di obiettivi di prevenzione delle catastrofi dovute a fenomeni meteorologici e di controllo delle coste, nonché dell'inquinamento dei mari, comunque in linea con i principi di politica spaziale dell'Unione europea, è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 60 miliardi ai fini dell'avvio della realizzazione, che viene affidata all'Agenzia spaziale italiana, di un programma satellitare di osservazione, di telerilevamento e di utilizzo dei dati acquisiti dalle amministrazioni competenti.

1-bis. *L'Agenzia spaziale italiana deve coinvolgere nella realizzazione dei progetti relativi al programma di cui al comma 1 le piccole e medie imprese qualificate e aventi requisiti tecnico-economici specifici.*

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995.

Art. 8.

Disposizioni concernenti la S.p.a. Ferrovie dello Stato

1. La compensazione tra i debiti per trattamenti pensionistici ed i crediti per IVA della società Ferrovie dello Stato S.p.a. nei confronti dello Stato, di cui agli articoli 4, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, ha luogo, fino all'esercizio 1995 compreso, sulla base delle risultanze del bilancio della società, revisionato da società di certificazione autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Le poste attive e passive, risultanti, per gli stessi titoli, alla data del 31 dicembre 1993, sono quelle individuate nell'ambito del patrimonio netto della società, accertato con il decreto del Ministro del tesoro in data 23 dicembre 1994. Effettuata la compensazione, il saldo debitorio al 31 dicembre 1994 è iscritto, a titolo di apporto, in apposita riserva del patrimonio netto della società Ferrovie dello Stato.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, dopo le parole: «prestiti obbligazionari» sono inserite le seguenti: «per operazioni di locazione finanziaria».

3. Al fine di consentire il completamento delle procedure concernenti l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o impianti aeroportuali, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, continuano ad applicarsi per l'anno 1996.

Art. 9.

Cooperazione aerospaziale

1. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

2 Allo scopo di integrare le finalità e gli obiettivi dell'ASI e del CIRA, in una strategia complessiva aeronautica e spaziale compatibile con la pianificazione strategica pluriennale dell'ASI, il Governo assumerà provvedimenti idonei a realizzare una migliore e più efficiente utilizzazione delle strutture di ricerca pubbliche del settore aerospaziale. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 233, è prorogato fino alla costituzione degli organi dell'ASI, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

3. La parte annuale di risorse eventualmente non utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, è destinata al perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, ed è corrisposta con i criteri e le modalità di cui alla legge stessa. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Acquisto e installazione di sistemi di controllo della radioattività

1. Per il potenziamento delle misure di prevenzione dei pericoli di inquinamento da sostanze radioattive, il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare un programma di adeguamento e sostituzione degli impianti e delle attrezzature di controllo e monitoraggio utilizzati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la rete nazionale di rilevamento della ricaduta radioattiva. Alla stipula delle convenzioni e dei contratti relativi agli acquisti e forniture occorrenti si provvede con l'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in quanto applicabili.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri della sanità e delle finanze, provvede ai fini dell'acquisto e della installazione di sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli presso i valichi di frontiera, alla cui utilizzazione e controllo è addetto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito della gestione della rete di rilevamento di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione del programma previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1995 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando, quanto a lire 31.500 milioni, la voce relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 8.500 milioni, la voce relativa al Ministero di grazia e giustizia. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 5 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzazione dei fondi dello stanziamento iscritto per lo stesso anno al capitolo di spesa n. 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Disposizioni urgenti riguardanti la GEPI S.p.a.

1. I mutui stipulati e da stipulare dalla GEPI S.p.a. in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, sono considerati apporti del Tesoro al patrimonio della GEPI S.p.a. Il loro residuo importo complessivo, ivi compresi i mutui stipulati, da stipulare e la quota capitale delle rate maturate nell'anno 1995, è imputato al patrimonio netto della GEPI S.p.a. al 31 dicembre 1995 ed è trasferito ad aumento del capitale sociale della società stessa.

2. L'apporto al capitale sociale di cui al comma 1 è esente da ogni tassa e imposta. La deliberazione di aumento del capitale sociale, mediante utilizzo del predetto apporto, è soggetta alla tassa fissa di registro di lire 100 milioni.

3. Ai fini dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, non si tiene conto, ai sensi dell'articolo 3, comma 111, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dell'incremento del patrimonio netto della GEPI S.p.a., di cui al comma 1.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A5092

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 31 luglio 1996.

Precisazione sull'applicazione della circolare 16 gennaio 1996 al particolare settore degli ascensori e montacarichi in servizio privato.

Vista la circolare 16 gennaio 1996 concernente l'applicazione del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, in materia di compatibilità elettromagnetica;

Visto, in particolare, il punto 4 in cui si precisa che è consentita la commercializzazione delle apparecchiature ricadenti nella direttiva 89/336 entro e non oltre il 31 dicembre 1996, alle condizioni in esso riportate;

Considerato l'elevato numero di impianti di ascensori e montacarichi che, pur essendo già installati, non possono essere messi in servizio entro il 31 dicembre 1996 perché privi del prescritto collaudo da parte degli enti preposti;

Considerato che i suddetti impianti, se messi in servizio dopo il 31 dicembre 1996, dovrebbero essere adeguati alle disposizioni della direttiva 89/336 pur essendo invece stati progettati e costruiti in data anteriore all'entrata in vigore della direttiva medesima;

Si dispone quanto segue:

1. La dizione «la loro messa in servizio avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 1996» riportata al punto 4 della circolare 16 gennaio 1996 dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli impianti di ascensore e montacarichi in servizio privato deve così intendersi: «la loro installazione sia ultimata entro e non oltre il 31 dicembre 1996».

Il Ministro: BERSANI

96A5233

CIRCOLARE 6 agosto 1996, n. 38627.

Integrazione dell'elenco delle banche e società selezionate per l'affidamento delle attività istruttorie di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Alle imprese interessate
All'ABI
All'ASSILEA
All'ASSIREME
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con riferimento alla circolare 11 aprile 1996, n. 38092, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 1996 ed in particolare all'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria ivi riportato in allegato, si porta a conoscenza degli enti in indirizzo che l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia è integrato con le società Banca per il leasing Italease S.p.a. - Milano e S. Geminiano e S. Prospero leasing S.p.a - Milano.

Il direttore generale della produzione industriale
AMMASSARI

96A5234

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 319 recante: «Interventi urgenti in materia sociale ed umanitaria»

Il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 319, recante: «Interventi urgenti in materia sociale ed umanitaria» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 15 giugno 1996.

96A5166

Mancata conversione del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 320 recante: «Interventi nel settore dei trasporti»

Il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 320, recante: «Interventi nel settore dei trasporti» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 15 giugno 1996.

96A5126

MINISTERO DELLA SANITÀ

Variazioni ad autorizzazioni per l'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento A.I.C./UAC n. 7 del 26 giugno 1996

Specialità medicinale «GRANOCYTE» - variazione del marchio da Granocyte a Granocyte 34.

La società Rhone-Poulenc Rorer, con sede legale e domicilio fiscale in via G. G. Winckelmann, 2, Milano, codice fiscale n. 08257500150, titolare A.I.C. per la specialità medicinale Granocyte, è autorizzata a riportare sugli stampati il marchio Granocyte 34

La ditta è inoltre autorizzata ad esaurire le scorte del prodotto con la precedente denominazione di Granocyte fino alla scadenza della data indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento A I C./UAC n. 8 del 16 luglio 1996

Specialità medicinale «ROFERON-A» - modifica di eccipienti.

È autorizzata la modifica quali-quantitativa degli eccipienti della specialità medicinale Roferon-A così come di seguito è riportata:

quantità per ml: ammonio acetato, 0,77 mg; sodio cloruro, 7,21 mg; alcool benzilico, 10 mg; polisorbato 800,2 mg; acido acetico glaciale, q.b.; sodio idrossido, q.b ; acqua per preparazioni iniettabili, q.b. a 1 ml.

Le confezioni già autorizzate come flaconi iniettabili contenenti polvere liofilizzata più solvente sono sostituite da flaconi contenenti soluzione iniettabile pronta all'uso:

Roferon-A, 3.000.000 u.i., 1 ml, flac. soluz. iniett., A.I.C. n. 025839010;

Roferon-A, 9.000.000 u.i., 1 ml, flac. soluz. iniett., A.I.C. n. 025839022;

Roferon-A, 18.000.000 u.i., 3 ml, flac. soluz. iniett., A.I.C. n. 025839034.

Le confezioni già autorizzate come flaconi iniettabili contenenti polvere liofilizzata più solvente restano in commercio fino all'esaurimento delle scorte.

Le confezioni della specialità medicinale dovranno essere poste in commercio con gli stampati aggiornati approvati, parte integrante del decreto di autorizzazione.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5237

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 agosto 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1515,28
ECU	1925,16
Marco tedesco	1025,71
Franco francese	299,46
Lira sterlina	2347,17
Fiorino olandese	914,03
Franco belga	49,763
Peseta spagnola	12,046
Corona danese	264,93
Lira irlandese	2438,99
Dracma greca	6,411
Escudo portoghese	9,972
Dollaro canadese	1104,03
Yen giapponese	14,083
Franco svizzero	1261,68
Scellino austriaco	145,76
Corona norvegese	236,93
Corona svedese	227,96
Marco finlandese	340,51
Dollaro australiano	1179,65

96A5331

BANCA D'ITALIA

131° Aggiornamento del 30 luglio 1996 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988, in materia di modificazioni allo statuto e aumenti di capitale.

Gli articoli 56 e 61, comma 3, del testo unico in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo n. 385/1993) prevedono che la Banca d'Italia accerti che le modificazioni dello statuto delle banche e delle capogruppo di gruppi bancari non contrastino con la sana e prudente gestione della banca e del gruppo. L'accertamento è condizione per dar corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'autonomia dell'assemblea nella definizione del testo statutario trova pertanto un limite nelle esigenze di vigilanza.

Nelle allegate istruzioni sono individuati gli argomenti ritenuti rilevanti ai fini della sana e prudente gestione e sono enunciati i criteri di valutazione della vigilanza. La Banca d'Italia si riserva comunque di richiedere la rimozione o la riformulazione di norme statutarie qualora, nella concreta applicazione, si rilevi che le stesse sono di ostacolo alla funzionalità aziendale.

Sotto il profilo procedurale, è eliminato il preventivo benestare previsto dalla precedente normativa; il provvedimento di accertamento viene rilasciato successivamente all'approvazione della modificazione dello statuto da parte dell'assemblea dei soci.

Per i progetti di modificazione dello statuto che incidono sugli argomenti di maggiore rilevanza è prevista un'informativa preventiva alla Banca d'Italia. Resta confermato che le banche di credito cooperativo non sono tenute a inviare l'informativa preventiva qualora le formulazioni adottate nei progetti di modificazione dello statuto siano conformi allo statuto-tipo elaborato dalle federazioni di categoria d'intesa con la Banca d'Italia.

Viene introdotta un'informativa preventiva anche per le operazioni di aumento di capitale sociale effettuate dalle banche e dalle capogruppo. In essa sono specificati gli obiettivi perseguiti da tali operazioni e gli effetti che esse determinano sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della banca e del gruppo.

Le allegate istruzioni sostituiscono l'attuale capitolo VII delle istruzioni di vigilanza (parte riservata agli enti creditizi) in materia di modifiche statutarie. La disciplina sugli aumenti di capitale confluisce nella sezione III delle allegate istruzioni; vengono pertanto abrogate le sezioni II e III del capitolo VIII delle istruzioni di vigilanza.

Le allegate istruzioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E AUMENTI DI CAPITALE (1)

Sezione I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. *Premessa.*

Lo statuto è l'atto che regola i rapporti tra soci e con i terzi e che definisce le linee fondamentali in materia di assetti organizzativi e operativi dell'impresa bancaria.

L'autonomia dell'assemblea nella definizione del testo statutario trova un limite nelle esigenze di vigilanza. Il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia attribuisce infatti alla Banca d'Italia il compito di accertare che le scelte effettuate negli statuti dalle banche e dalle capogruppo di gruppi bancari non contrastino con il principio della sana e prudente gestione.

Il provvedimento di accertamento è condizione per dar corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese. Il provvedimento è rilasciato solo successivamente all'approvazione della modificazione dello statuto da parte dell'assemblea dei soci.

(1) Capitolo pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle presenti istruzioni sono individuati gli argomenti ritenuti rilevanti ai fini della sana e prudente gestione e sono enunciati i criteri di valutazione della vigilanza. La Banca d'Italia può comunque richiedere la rimozione o la riformulazione di norme statutarie qualora nella concreta applicazione delle regole si rilevi che le scelte effettuate rappresentano un ostacolo alla funzionalità aziendale.

Per i progetti di modificazione degli statuti che incidono sugli argomenti di maggiore rilevanza è previsto l'invio di un'informativa preventiva.

Una specifica informativa preventiva è altresì prevista per gli aumenti di capitale delle banche e delle capogruppo di gruppi bancari.

2. *Fonti normative.*

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato «T.U.»):

art. 51, che dispone che le banche inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;

art. 56, che prevede che la Banca d'Italia accerti che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione;

art. 61, comma 3, che prevede che la Banca d'Italia accerti che lo statuto della capogruppo e le sue modificazioni non contrastino con la gestione sana e prudente del gruppo stesso;

art. 66, commi 1 e 2, che prevede obblighi informativi per le società capogruppo di gruppi bancari secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

Si richiama inoltre l'art. 159, commi 1 e 2, del T.U., il quale, con riferimento ai rapporti con le regioni a statuto speciale, dispone che in materia creditizia le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia e che, nei casi in cui i provvedimenti previsti dall'art. 56 del T.U. sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.

3. *Definizioni.*

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

«*banche italiane*», le banche aventi sede in Italia (art. 1, comma 2, lettera *a*), del T.U.);

«*capogruppo*», la capogruppo di un gruppo bancario, come definita nel capitolo LII (1) delle istruzioni di vigilanza;

«*modificazione dello statuto*», ogni mutamento del contenuto dello statuto effettuato anche attraverso l'inserimento di nuove clausole, la modificazione o la soppressione di quelle esistenti;

«*aumento di capitale*», l'operazione di aumento del capitale sociale effettuata tramite l'emissione di nuove azioni, l'aumento del valore nominale delle azioni in circolazione ovvero mediante l'emissione di obbligazioni convertibili o di «warrants»;

«*emissioni straordinarie delle banche a capitale variabile*», gli aumenti di capitale effettuati sulla base del prezzo e delle modalità deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci;

«*emissioni ordinarie delle banche a capitale variabile*», gli aumenti di capitale effettuati sulla base del prezzo fissato dal consiglio di amministrazione.

4. *Destinatari della disciplina*

Le presenti disposizioni si applicano alle banche italiane e alle capogruppo di gruppi bancari.

Sezione II

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

1. *Modificazioni dello statuto.*

1.1 Procedura.

Le banche e le capogruppo trasmettono alla Banca d'Italia, entro 10 giorni, copia del verbale delle rispettive assemblee straordinarie nelle quali è stata deliberata la modifica dello statuto (1).

La Banca d'Italia valuta che le modifiche approvate non contrastino con la sana e prudente gestione e rilascia il provvedimento di accertamento entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione.

Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non è stato rilasciato il provvedimento di accertamento.

Avvenute l'omologazione da parte del tribunale e la successiva iscrizione nel registro delle imprese, le banche e le capogruppo trasmettono alla Banca d'Italia quattro copie a stampa dello statuto, di cui una firmata su ogni foglio dal legale rappresentante (2).

1.2 Oggetto e criteri di valutazione.

Nell'esame delle modifiche statutarie la Banca d'Italia verifica che non vi siano elementi che possano essere di ostacolo ad un ordinato svolgimento della gestione aziendale ovvero che possano determinare incertezze nel pubblico.

Oggetto di valutazione sono quindi: la denominazione; l'oggetto sociale; il capitale sociale, le azioni e il limite al possesso di azioni; la composizione, il funzionamento e i poteri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; le attribuzioni del Presidente; i poteri e le attribuzioni del direttore generale e dell'amministratore delegato; i termini di approvazione del bilancio (3).

Nel caso di banche caratterizzate da aspetti problematici con riferimento ai profili tecnici o alla struttura organizzativa, la valutazione viene effettuata avendo riguardo alla specifica situazione della banca.

Indicazioni puntuali sui criteri di valutazione seguiti sono contenute nell'allegato *A*.

La Banca d'Italia può richiedere la rimozione o la riformulazione di norme statutarie qualora nella concreta applicazione delle regole si rilevi che le scelte effettuate rappresentano un ostacolo alla funzionalità aziendale.

2. *Informativa preventiva.*

A fini informativi, le banche e le capogruppo inviano alla Banca d'Italia i progetti di modificazione dello statuto concernenti gli argomenti espressamente indicati nel precedente paragrafo 1.2 (4).

La comunicazione va effettuata entro 10 giorni dall'approvazione delle proposte di modifica statutaria da parte del consiglio di amministrazione e comunque prima della data prevista per l'approvazione formale da parte dell'assemblea dei soci. Nell'informativa vengono specificate le esigenze aziendali che hanno originato la proposta da sottoporre all'approvazione dei soci.

La Banca d'Italia si riserva di formulare eventuali osservazioni in relazione ai riflessi che il progetto di modifica statutaria può determinare sulla situazione tecnica e organizzativa della banca o del gruppo; tali osservazioni costituiscono un elemento di valutazione per il consiglio di amministrazione prima di sottoporre il progetto di modifica all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

(1) Nell'assunzione della delibera di variazione statutaria l'organo deliberante valuta l'opportunità di conferire al presidente del consiglio di amministrazione una delega espressa per apportare alla delibera stessa limitate variazioni eventualmente richieste dall'organo di vigilanza

(2) È opportuno che nello statuto vengano riportati gli estremi degli atti che hanno variato il testo

(3) Gli statuti delle banche di credito cooperativo devono inoltre essere conformi alla specifica disciplina contenuta nel capitolo LVIII delle istruzioni di vigilanza.

(4) Le banche di credito cooperativo inviano i progetti di modifica statutaria, oltre che per gli argomenti indicati nel precedente paragrafo 1 2, anche per quelli che sono oggetto di specifica disciplina per le banche della categoria (cfr. cap LVIII delle istruzioni di vigilanza). L'informativa non va resa se le modifiche sono coerenti con il testo predisposto dagli organismi di categoria e concordato con la Banca d'Italia.

3. *Regioni a statuto speciale.*

Le banche a carattere locale aventi sede legale in regioni a statuto speciale per le quali è previsto un intervento delle regioni in materia di modifiche statutarie, si attengono, nei confronti della Banca d'Italia, alle medesime modalità di segnalazione previste nel precedente paragrafo 2.

La Banca d'Italia rilascia il parere vincolante alla regione competente attenendosi ai medesimi criteri di valutazione individuati in via generale.

Avvenute l'omologazione da parte del tribunale e la successiva iscrizione nel registro delle imprese, le banche interessate trasmettono alla Banca d'Italia quattro copie a stampa dello statuto, di cui una firmata su ogni foglio dal legale rappresentante, nonché copia del provvedimento rilasciato dal competente organo regionale (1).

Sezione III

AUMENTI DI CAPITALE

1. *Informativa preventiva.*

Le banche e le capogruppo inviano alla Banca d'Italia un'informativa sulle operazioni di aumento del capitale sociale almeno 60 giorni prima di sottoporre l'argomento all'approvazione dell'assemblea dei soci. Su motivata richiesta, la Banca d'Italia può consentire una riduzione dei termini.

Nell'informativa vanno illustrati:

le modalità e i tempi di attuazione dell'operazione;

gli obiettivi perseguiti, quali, ad esempio, le esigenze di finanziamento di società del gruppo, nuovi investimenti partecipativi, modifiche degli assetti proprietari, ecc.;

gli effetti che l'operazione determina sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria. In ogni caso, vanno indicati:

a) la stima del flusso di reddito aggiuntivo riveniente dalle previste forme di investimento e/o di impiego dei nuovi mezzi finanziari; la relativa proiezione va effettuata sulla base delle ipotesi di rendimento medio degli impieghi e degli investimenti, in relazione ai programmi operativi delle banche o delle capogruppo;

b) il prevedibile deflusso di denaro per la remunerazione complessiva del capitale aggiuntivo, stimato in relazione alla politica dei dividendi che le banche o le capogruppo intendono seguire.

Le informazioni acquisite entrano a far parte del complessivo patrimonio informativo a disposizione della Banca d'Italia ai fini del monitoraggio della situazione tecnica degli intermediari.

Nel caso in cui l'aumento di capitale comporti la modifica dello statuto, l'informativa sull'operazione assorbe l'obbligo previsto dalla precedente sezione II, paragrafo 2. Resta ferma la procedura prevista per il rilascio del provvedimento di accertamento.

2. *Banche a capitale variabile.*

L'informativa preventiva va resa dalle banche a capitale variabile per gli aumenti di capitale effettuati tramite emissioni straordinarie, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo.

La medesima informativa non è dovuta nel caso di emissioni ordinarie, a meno che tali emissioni non si configurino come specifiche campagne, deliberate dal consiglio di amministrazione, di ampliamento della base sociale e di aumento della dotazione patrimoniale.

(1) È opportuno che nello statuto vengano riportati gli estremi degli atti che hanno variato il testo

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che solo la forma dell'emissione straordinaria, prevedendo il diritto di opzione, è in grado di salvaguardare la corretta formazione dei prezzi sui mercati ufficiali. In relazione a ciò, è opportuno che le banche popolari con azioni quotate si astengano dall'effettuare emissioni ordinarie se non per l'acquisizione di nuovi elementi al sodalizio e comunque si limitino all'assegnazione di una sola azione al richiedente. Le esigenze di patrimonializzazione dovrebbero di norma essere soddisfatte tramite emissioni straordinarie.

ALLEGATO *A*

CRITERI DI VALUTAZIONE

Denominazione.

La denominazione deve essere coerente con il proprio oggetto sociale e tale da non determinare confusione con la denominazione di altre banche.

Operatività

L'operatività prevista nell'oggetto sociale deve essere coerente con la nozione di attività bancaria definita nel T.U. Pertanto, una formulazione dell'oggetto sociale conforme con il disposto del T.U. è valutata favorevolmente. Ciò non esclude, ovviamente, che possa essere scelto di limitare lo scopo sociale in relazione alle proprie vocazioni operative; in tali casi, la Banca d'Italia si riserva di verificare che tali limitazioni non siano in contrasto con le esigenze di equilibrio tecnico e di sana e prudente gestione della banca o del gruppo.

Si fa inoltre presente che è preferibile evitare formulazioni che contengano elenchi dettagliati delle operazioni che possono essere effettuate.

Capitale sociale, azioni e limite al possesso di azioni.

Non sono consentite previsioni che possano essere di ostacolo ai processi di ricapitalizzazione. Vanno quindi evitate clausole che limitino la circolazione delle azioni.

L'attribuzione agli amministratori della facoltà di emettere obbligazioni, anche convertibili, ovvero di effettuare aumenti di capitale — ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2420-*ter* e 2443 del codice civile — va prevista nello statuto; nel caso si intenda conferire tale delega, lo statuto riporta anche la durata della delega e l'ammontare delle operazioni.

L'eventuale limite al possesso di azioni da parte dei singoli soci deve essere chiaramente regolamentato e non fissato in misura così bassa da essere di fatto un ostacolo alla circolazione delle azioni.

Nelle modifiche riguardanti l'ammontare del capitale sociale si tiene conto degli effetti delle operazioni sottostanti sulla situazione tecnica e sui livelli di autofinanziamento.

Organi collegiali.

La distribuzione delle competenze tra i diversi organi aziendali, in relazione alle caratteristiche proprie dell'intermediario, deve essere in grado di assicurare una struttura delle deleghe efficiente e una corretta dialettica interna tra gli organi. Le attribuzioni di poteri tra gli organi vanno pertanto formulate in modo chiaro al fine di evitare incertezze e sovrapposizioni di competenze che si riflettono negativamente sulla funzionalità aziendale.

Occorre inoltre evitare quorum deliberativi degli organi collegiali particolarmente elevati, tali da ostacolare i processi decisionali.

In materia di deleghe, gli statuti contengono disposizioni sull'articolazione delle autonomie decisionali e ne specificano i limiti. In tali casi, va inoltre previsto un obbligo di informativa nei confronti del consiglio di amministrazione da parte degli organi delegati, secondo le modalità definite dal consiglio stesso.

Consiglio di amministrazione.

La composizione del consiglio di amministrazione va resa coerente con le caratteristiche operative e dimensionali dell'intermediario e vanno evitate composizioni pletoriche.

Per garantire unità di conduzione, oltre alle attribuzioni non delegabili per legge, va riservata alla competenza decisionale del consiglio la definizione delle linee strategiche, la nomina del direttore generale, l'assunzione e la cessione di partecipazioni che determinano variazioni del gruppo, l'approvazione e la modifica di regolamenti interni, l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento.

Comitato esecutivo e amministratore delegato.

La contemporanea presenza di un comitato esecutivo e di un amministratore delegato ovvero di più amministratori delegati può essere giustificata solo in realtà aziendali dalle caratteristiche dimensionali e operative complesse.

Direttore generale

Al vertice dell'esecutivo, di norma il direttore generale, va attribuita la sovraordinazione della gestione aziendale; esso è inoltre preposto all'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e alla gestione degli affari correnti e del personale, partecipa alle riunioni degli organi amministrativi.

Resta ferma la possibilità di valutare soluzioni diverse in relazione alla dimensione aziendale e alla complessità operativa.

Collegio sindacale

La composizione dell'organo di controllo va resa coerente con le previsioni di legge e con le istruzioni di vigilanza.

Termini di approvazione del bilancio.

La possibilità — prevista dall'art. 2364, ultimo comma, del codice civile — di prorogare la convocazione dell'assemblea ordinaria annuale fino a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio è consentita solo qualora sussistano particolari motivazioni legate al consolidamento dei conti di gruppi bancari di elevate dimensioni.

Statuto della capogruppo.

Lo statuto delle società capogruppo deve essere conforme alle previsioni contenute nel capitolo LII delle istruzioni di vigilanza in materia di oggetto sociale, competenza degli organi sociali e vigilanza.

96A5239

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ANCONA

Nomina del facente funzioni di conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona, vista la delibera n. 323 del 6 novembre 1995 con la quale la giunta camerale ha nominato conservatore del registro delle imprese il segretario generale dott. Mario Zerbinato, nomina già pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 1995.

Atteso che con lettera di incarico prot. n 4490 del 7 febbraio corrente anno, il conservatore ha nominato responsabile del procedimento il capo servizio dott ssa Paola Castellucci.

Valutata l'opportunità, in nome dei principi di efficienza snellezza e funzionalità degli apparati pubblici sanciti dalla legge n. 241/1990, di nominare in caso di assenza o impedimento del titolare una figura che svolga le funzioni di conservatore al fine di assicurare la continuità del servizio.

Delibera di affidare, in caso di assenza o di impedimento del conservatore dott. Mario Zerbinato, il vice segretario generale dott. Franco Del Mastro le funzioni di conservatore.

96A5240

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 6 maggio 1996)

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 20, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte riguardante il provvedimento di modifica di A.I.C. n. 225 del 18 marzo 1996 del prodotto «XYLONOR», dopo l'ultimo capoverso leggasi: «Il codice A.I.C. della specialità in oggetto, modificata ai sensi del presente provvedimento, cambia da *023787070* a *023787106*. Le confezioni contraddistinte dal precedente codice, 023787070, possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino alla data di scadenza dei lotti.».

96A5301

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 126 del 31 maggio 1996)

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 53, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte riguardante il decreto di A.I.C. del prodotto «MEPRAL» alla voce «Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:» dopo «-1 fialoide da 40 mg; N. A.I.C. 026783023 (in base 10) OTKC9H (in base 32) Classe: h» alla voce «Prezzo:» al posto di «L. *18.200* ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490,», leggasi: «L. *18.700* ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490,» e dopo «- 5 fialoidi da 40 mg; N. A.I.C. 026783035 (in base 10) OTKC9V (in base 32) Classe: H» alla voce «Prezzo:» al posto di «L. *87.200* ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490,», leggasi: «L. *89.400* ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490,».

96A5302

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

L. 1.400